



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'Italia
Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 per la Sardegna

Documento di indirizzo generale sulle procedure di attuazione del
CSR 2023-2027 Sardegna

Versione 2.2 –giugno 2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Sommario

1. Introduzione	1
1.1 Atti legislativi sulla programmazione, gestione e attuazione degli interventi PAC 2023-2027	2
Regolamento (UE) 2021/2115 sui Piani Strategici della PAC	2
Atti delegati	2
Atti di esecuzione	3
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE 2021/2115	4
Norme sulla condizionalità sociale di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2115	5
Regolamento (UE) 2021/2116 orizzontale sulla PAC	5
Atti delegati	6
Atti di esecuzione	6
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE 2021/2116	7
Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica il regolamento (UE) 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli	7
Regolamento generale sui Fondi europei	9
Regolamenti sugli aiuti di Stato	10
Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)	10
Regolamento di esenzione per categoria settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (ABER)	10
Regolamenti "de minimis"	10
1.2 Glossario minimo comune	11
Definizioni comuni e relativa base giuridica	11
Operazione	11
Beneficiario	11
Aliquota di sostegno	11
Superficie agricola	11
Seminativo	12
Colture permanenti	12
Prato e pascolo permanente	13
Ettaro ammissibile	15
Giovane agricoltore	16
Agricoltore	18
Agricoltore in attività	18
Attività agricola	20
Intervento	21
Condizionalità	21
Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)	21



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA)	21
SIGC.....	22
Innovazione	22
Operazioni innovative del contesto locale.....	22
Investimenti non produttivi	22
Investimento collettivo	22
Commercializzazione	22
Fondi di Mutualizzazione.....	23
AKIS	23
PMI	23
Calamità naturale	23
Eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali	23
Epizootie.....	23
Emergenza ambientale	23
Evento catastrofico.....	24
Filiera corta.....	24
Gruppi operativi (GO).....	24
PEI.....	24
Coadiuvante familiare	24
Definizioni di innovazione utilizzate a fini statistici.....	24
1.3 Gli interventi del CSR Sardegna 2023-2027	25
Classificazione degli interventi del CSR Sardegna per Tipi di intervento.....	25
Tipi di strumento di aiuto di Stato previsti per gli interventi che esulano dall'articolo 42 TFUE	26
2. La governance del CSR Sardegna	27
Autorità di Gestione Regionale.....	28
Comitato di Monitoraggio Regionale	29
3. La gestione dei processi trasversali al CSR	30
3.1 Modifiche al CSR.....	30
3.2 Cronoprogramma dell'attuazione degli interventi.....	33
3.4 Disposizioni generali per la gestione e il controllo degli interventi	36
3.4.1 Quadro di riferimento nazionale.....	36
3.4.2 Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (sistema VeCI)	40
3.4.3 Predisposizione dei parametri regionali per la gestione degli interventi	40
3.4.4 Sovrapposizione d'impegni e riduzioni applicabili ai pagamenti per gli interventi SIGC	41
3.4.5 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno per gli interventi non SIGC	42
3.4.6 Sanzioni (riduzioni ed esclusioni)	48



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

3.4.6.1 Disposizioni regionali in materia di sanzioni	49
3.4.6.2 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	50
3.4.7 Correttiva di errori palesi.....	51
3.5 Valutazione dei rischi di frode.....	52
3.6 Requisiti di informazione, pubblicità e visibilità degli interventi.....	52
3.7 Informazione al Comitato di Monitoraggio regionale.....	53
3.8 Monitoraggio e valutazione	54
3.8.1 Indicatori di output	55
3.8.2 Indicatori di risultato.....	58
4. Procedure per l'attuazione degli interventi.....	70
4.1 Disposizioni generali	70
4.1.1 Predisposizione e pubblicazione dei bandi pubblici	70
4.1.2 Ammissibilità delle spese.....	71
4.1.2.1 Spese ammissibili per gli investimenti di cui agli articoli 73-74 del regolamento (UE) 2021/2115	71
4.1.2.2 Spese ammissibili per gli interventi di cui agli articoli 77-78 e, parzialmente, articolo 70 del reg. (UE) 2021/2115.....	73
4.1.2.3 Ammissibilità di Studi e Piani	73
4.1.2.4 Contributi in natura.....	73
4.1.3 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	76
4.1.4 Obblighi di informazione e trattamento dei dati personali	76
4.1.5 Disposizioni per l'esame dei reclami	77
4.2 Interventi non basati sulle superfici e sugli animali (Non SIGC)	77
4.2.1 Presentazione delle domande di sostegno.....	77
4.2.2 Istruttoria delle domande di sostegno e concessione del finanziamento	78
4.2.2.1 Commissioni di valutazione.....	81
4.2.2.2 Disposizioni in materia di contratti pubblici	82
4.2.2.3 Applicazione <i>de minimis</i>	82
4.2.3 Domande di pagamento	82
4.2.3.1 Domanda di pagamento dell'anticipo.....	83
4.2.3.2 Domanda di pagamento del SAL	84
4.2.3.3 Domanda di pagamento del contributo concesso o del saldo finale	84
4.2.4 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento	85
4.2.4.1 Disposizioni specifiche nel caso di applicazione di opzioni semplificate in materia di costi	87
4.2.5 Tracciabilità dei flussi finanziari	88
4.2.6 Varianti	88
4.2.6.1 Definizione di varianti non sostanziali	90



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

4.2.7 Proroghe	90
4.2.8 Stabilità delle operazioni di investimento.....	90
4.3 Interventi basati sulle superfici e sugli animali (SIGC)	91
4.3.1 Domande e altre dichiarazioni	91
4.3.2 Clausola di revisione.....	92
4.3.3 Cessione totale o parziale delle superfici e/o animali oggetto di impegno e subentro nell'impegno	92
Allegato I Atti delegati e di esecuzione della Commissione europea	94
Atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) 2021/2115	94
Atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) 2021/2116	99
Allegato II Presenza di elementi regionali nelle schede degli interventi del PSP attivati dalla Sardegna .	107
III Indicatori comuni d'impatto e relativi indicatori di contesto per obiettivo dell'UE.....	111
Allegato IV Indicatori comuni di risultato per obiettivo dell'UE e interventi attivati dalla Sardegna	114



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1. Introduzione

Il PSP 2023-2027 dell'Italia è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (versione 1.2). Le modifiche al PSP sono state successivamente approvate dalla Commissione europea:

- con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23 ottobre 2023 (versione 2.1);
- con Decisione di esecuzione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024 (versione 3.1);
- con Decisione di esecuzione C(2024) 8662 final del 11 dicembre 2024 (versione 4.1);
- con Decisione di esecuzione C(2025) 3805 final del 18 giugno 2025 (versione 5.0);
- con Decisione di esecuzione C(2025) 8022 final del 27 novembre 2025 (versione 6.1);
- con Decisione di esecuzione C(2026) 745 final del 11 febbraio 2026 (versione 7.1);

Il Piano riunisce in un unico documento gli interventi per lo Sviluppo rurale cofinanziati dal FEASR e gli interventi finanziati dal FEAGA sotto forma di Pagamenti diretti e nei Settori produttivi agricoli. Il sistema di governance del PSP comprende:

- una Autorità di gestione nazionale rappresentata dal Masaf, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, responsabile della gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale finanziati dal FEAGA e cofinanziati dal FEASR;
- le Autorità di gestione regionali di 19 Regioni e 2 Province autonome italiane, responsabili degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale.

Il CSR 2023-2027 della Regione Sardegna è stato adottato dalla Giunta regionale con la Deliberazione n.14/4 del 13 aprile 2023. L'Autorità di Gestione regionale è rappresentata dal Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il CSR Sardegna prevede l'attuazione regionale dei seguenti interventi per lo Sviluppo Rurale:

- SRA01 - ACA1 Produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli (solo trascinamenti);
- SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità;
- SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità;
- SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità;
- SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura;
- SRA27 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima (solo trascinamenti);
- SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento (solo trascinamenti);
- SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- SRA30 Benessere animale;
- SRB01 Zone con vantaggi naturali montagna;
- SRB02 Zone con altri vantaggi naturali significativi;
- SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole;
- SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;
- SRD06 Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo;
- SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali;
- SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali;
- SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali (solo trascinamenti);
- SRD11 Investimenti non produttivi forestali;
- SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste;
- SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali (solo trascinamenti);



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- SRD15 Investimenti produttivi forestali;
- SRE01 Insediamento giovani agricoltori;
- SRE04 Start up non agricole (solo trascinamenti);
- SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI);
- SRG03 Partecipazione a regimi di qualità (solo trascinamenti);
- SRG05 Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER;
- SRG06 Attuazione delle strategie di sviluppo locale;
- SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages (solo trascinamenti);
- SRG08 Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione (solo trascinamenti);
- SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare;
- SRG10 Promozione dei prodotti di qualità;
- SRH01 Erogazione di servizi di consulenza;
- SRH04 Azioni di informazione.

Le importanti novità introdotte dai regolamenti comunitari sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale necessitano della definizione di indirizzi procedurali generali e linee comuni sulla base dei quali potranno essere predisposti i bandi per l'accesso agli aiuti previsti dagli interventi del CSR - PSP 2023-2027. Tuttavia, è fatta salva la necessità di applicare modalità di attuazione differenti per tener conto delle specificità di alcuni interventi programmati.

1.1 Atti legislativi sulla programmazione, gestione e attuazione degli interventi PAC 2023-2027

Regolamento (UE) 2021/2115 sui Piani Strategici della PAC

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Modificato da:

- Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022
- Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023
- Regolamento delegato (UE) 2024/946 della Commissione del 18 gennaio 2024¹
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni

Atti delegati

- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi

¹ Il Regolamento delegato (UE) 2024/946 della Commissione, del 18 gennaio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti, riguarda la Francia.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)².

- Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023.
- Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.
- Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale.
- Regolamento delegato (UE) 2023/1975 della Commissione del 10 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi e misure ad essi connesse.
- Regolamento delegato (UE) 2026/174 della Commissione del 21 gennaio 2026 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i termini di presentazione delle domande di modifica strategica e delle notifiche delle altre modifiche dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri.

Atti di esecuzione

Regolamenti di esecuzione

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013³.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC⁴.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione⁵.

² Modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022

³ Modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione, del 13 ottobre 2023

⁴ La rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/194 ad alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, non riguarda la versione italiana.

⁵ Modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2157 della Commissione, del 17 ottobre 2023



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione del 18 gennaio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione⁶.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024⁷.

Decisioni di esecuzione

- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1864 della Commissione del 5 ottobre 2022 che definisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC e che abroga la decisione di esecuzione 2014/825/UE.
- Decisione di esecuzione C(2022) 8645 della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (PSP versione 1.2).
- Decisioni di esecuzione che approvano le modifiche al piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia:
 - Decisione di esecuzione C(2023) 6990 della Commissione del 23.10.2023 (PSP versione 2.1)
 - Decisione di esecuzione C(2024) 6849 della Commissione del 30.09.2024 (PSP versione 3.2)
 - Decisione di esecuzione C(2024) 8662 della Commissione del 11.12.2024 (PSP versione 4.1)

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE 2021/2115

Decreto 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti». Modificato da:

- Decreto MASAF 30 marzo 2023, n. 185145. Modifica del decreto 23 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto 9 marzo 2023, recante: «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».
- Decreto direttoriale MASAF 9 marzo 2023, n.147634. Modifica dell'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- Decreto MASAF 15 dicembre 2023, n. 690602. Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti".

⁶ Modificato dall'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione, del 13 ottobre 2023

⁷ Rettifica 2024/90197 del 18 marzo 2024 al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione: all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587, anziché: «- superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo;», leggesi: «- superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo; e/o»



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Decreto MASAF 28 giugno 2024, n. 289235, recante modifiche e integrazioni agli articoli 3, 21 e all'allegato VIII del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468

Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385. Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.

- Regione Autonoma della Sardegna. DGR n. 5/28 del 23.02.2024. Oggetto: Decreto MASAF n. 0147385 del 9 marzo 2023 (G.U. - S.G. n. 112 del 15.5.2023). Disciplina regionale del regime di "Condizionalità rafforzata" 2023 - 2027 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 applicabile dal 1° gennaio 2023.
- Decreto MASAF 28 giugno 2024, n. 289235, recante modifiche e integrazioni agli articoli 4, 6 e all'allegato I del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468

Decreto MASAF 11 maggio 2023, n. 248477. Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.

Decreto MASAF 13 luglio 2023, n. 366953. Posticipazione del termine per dimostrare il possesso del requisito della formazione e della capacità professionale, da parte dei giovani e nuovi agricoltori, per l'anno di domanda unica 2023.

Decreto MASAF 27 febbraio 2024, n. 96279. Deroa al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione.

Decreto MASAF 28 giugno 2024, n. 289235. Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

Norme sulla condizionalità sociale di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2021/2115

Norme elencate nell'Allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115

- Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE)
- Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
- Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

Norme nazionali di applicazione della condizionalità sociale

- Decreto interministeriale del 28/12/2022 (prot. n. 664304) Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116

Regolamento (UE) 2021/2116 orizzontale sulla PAC

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Modificato da:

- Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022, per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

Atti delegati

- Regolamento delegato (UE) 2022/127⁸ della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172⁹ della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione.

Atti di esecuzione

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128¹⁰ della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2344 della Commissione del 29 novembre 2022 sul rimborso, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2022.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/897 della Commissione del 2 maggio 2023 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1072 della Commissione del 1° giugno 2023 che fissa il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2023.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione del 20 luglio 2023 recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

⁸ Regolamento delegato (UE) 2022/127 modificato da:

- Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione del 31 ottobre 2022
- Regolamento delegato (UE) 2023/1309 della Commissione del 26 aprile 2023 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR.
- Regolamento delegato (UE) 2023/1448 della Commissione del 10 maggio 2023 per quanto riguarda il versamento di anticipi nell'ambito del programma destinato alle scuole e che rettifica tale regolamento.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2022/1172 modificato da Regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2 febbraio 2023 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare i controlli della condizionalità inerenti a taluni pagamenti basati sulle superfici nell'ambito della politica agricola comune.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 modificato da:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione del 25 aprile 2023 per quanto riguarda trasparenza, dichiarazione di gestione, organismo di coordinamento, organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2155 della Commissione, del 17 ottobre 2023, per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le informazioni relative al FEAGA in forma elettronica.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2773 della Commissione, del 13 dicembre 2023, per quanto riguarda talune disposizioni relative al FEAGA e al FEASR sui metodi di audit, sul controllo delle operazioni e sulla dichiarazione di gestione.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione.

Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE 2021/2116

Decreto MIPAAF 7 novembre 2022. Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e dell'attività di supervisione degli organismi competenti.

Controlli

Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n.410727. Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n.410739. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

Sanzioni

Decreto legislativo 17 marzo 2023, n.42. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Modificato da:

- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Decreto MASAF 22 maggio 2023, n. 263980. Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune».

Decreto MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348. Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica il regolamento (UE) 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Modificato da:

- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

- Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofruttili, banane e latte negli istituti scolastici
- Regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione del 17 maggio 2016 che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2017
- Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione del 4 maggio 2016 che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

Regolamenti della Commissione, adottati dopo il Reg. (UE) 2021/2117, che derogano o integrano il Reg. (UE) 1308/2013

- Regolamento delegato (UE) 2022/1225 della Commissione del 14 luglio 2022 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofruttili causate dall'invasione russa dell'Ucraina
- Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione
- Regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1619 della Commissione dell'8 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione
- Regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova
- Regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione del 17 agosto 2023 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione
- Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione
- Regolamento delegato (UE) 2024/602 della Commissione del 14 dicembre 2023 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore del luppolo e abroga il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione

Regolamento generale sui Fondi europei

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Modificato da:

- Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022
- Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023
- Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Regolamenti sugli aiuti di Stato

Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Modificato da:

- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020
- Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione del 15 marzo 2021
- Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021
- Regolamento (UE) 2023/917 della Commissione del 4 maggio 2023
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023

- Comunicazione della Commissione C(2021) 2594 final del 19 aprile 2021 "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale"

Regolamento di esenzione per categoria settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (ABER)

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Modificato da:

- Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione del 22 novembre 2023

Comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali".

Modificata da:

- Comunicazione della Commissione (C/2024/1902) che rettifica gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Regolamenti "de minimis"

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Scaduto il 31 dicembre 2023 e sostituito da:

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Regolamento "de minimis" nel settore agricolo

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Modificato da:

- Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019
- Regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022
- Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023
- Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024
-



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1.2 Glossario minimo comune

Definizioni comuni e relativa base giuridica

Voce	Definizione	Base giuridica
Operazione	a) Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC. b) Nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.	Articolo 3, punto 4, del Reg. (UE) 2021/2115
Beneficiario	In relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115, per beneficiario si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto; c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.	Articolo 3, punto 13, del Reg. (UE) 2021/2115
Aliquota di sostegno	L'aliquota della spesa pubblica per un intervento. Nel caso di strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 702/2014 (sostituito dal 1° gennaio 2023 dal regolamento (UE) 2022/2472).	Articolo 3, punto 14, del Reg. (UE) 2021/2115
Superficie agricola	Le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. di seguito specificate:	Articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115 ¹¹

¹¹ Articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115: la «superficie agricola» è determinata dagli Stati membri in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

- «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 del presente regolamento o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente i tipi di terreno seguenti:
 - i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
 - i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
Seminativo	1) «Seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione mantenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24, o del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono: 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere; 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agroecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3, comma 1, del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.¹²	Articolo 3, comma 1, lettera d), punto 1), DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.
Culture permanenti	2) «Culture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti: 2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante: 2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;	Articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2), DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

¹² Articolo 3, comma 1, lettera i), del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.: «adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile di cui alla lettera f) del presente articolo e che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Nell'allegato V, facente parte integrante del presente decreto, si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche; 2.1.3) vivai ornamentali; 2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda; 2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle; 2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo. 2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono: 2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale; 2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agroecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3, comma 1, del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.	
Prato e pascolo permanente	3) «Prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. 3.1) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono: 3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi	Articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3), DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale; 3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'articolo 3, comma 1, del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. 3.2) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. Con provvedimento adottato dalla Regione sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indettate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa. 3.3) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie: 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento; 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinque per cento e fino al venti per cento; 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento; 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento; 3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.	



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
Ettaro ammissibile	L'«ettaro ammissibile», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., determinato ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione: 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'articolo 3, comma 1, del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito: 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;	Articolo 4, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115 ¹³

¹³ Articolo 4, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115: ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l'«ettaro ammissibile» è determinato in modo tale da comprendere superfici che sono a disposizione dell'agricoltore e che consistono in:

- qualsiasi superficie agricola dell'azienda che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;
- qualsiasi superficie dell'azienda che:
 - presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all'obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 elencata nell'allegato III; o
 - per la durata del corrispondente impegno dell'agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 31.

Se gli Stati membri decidono in tal senso, l'ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell'attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell'attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.

Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.

- qualsiasi superficie dell'azienda che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sia un «ettaro ammissibile» secondo quanto determinato dagli Stati membri sulla base dei punti i) e ii) del presente paragrafo:
 - in seguito all'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE a tale superficie;
 - in seguito a interventi basati sulle superfici a norma del presente regolamento e rientranti nel sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente la produzione di prodotti non elencati nell'allegato I TFUE mediante paludicoltura, o ai sensi di regimi nazionali per la biodiversità o la riduzione dei gas a effetto serra le cui condizioni siano conformi a tali interventi basati sulle superfici, a condizione che tali interventi e regimi nazionali contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del presente regolamento;
 - per la durata di un impegno di imboschimento dell'agricoltore a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 70 o dell'articolo 73 del presente regolamento, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o all'articolo 70 o all'articolo 73 del presente regolamento;
 - per la durata di un impegno dell'agricoltore che comporta il ritiro dalla produzione della superficie a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 70 del presente regolamento.

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3 %



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni; 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali; 2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8 che rispettano i limiti dimensionali di cui all'Allegato IV del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente; 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetraidro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.	
Giovane agricoltore	Giovane agricoltore di cui all'articolo 5 del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. 1. È considerato giovane agricoltore la persona fisica che: - si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e - non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e - è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa: - titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., ed equipollenti; - titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto	Articolo 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) 2021/2115¹⁴

¹⁴ Articolo 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) 2021/2115: il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere: a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»; c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale; 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale. 2. L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'articolo 15 del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto. 3. In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri: a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01); b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola. 4. Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo. 5. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. 6. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore: a) detiene una quota rilevante del capitale; b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società; c) provvede alla gestione corrente della società. 7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. 8. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.	



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. 10. Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta. 11. Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.	
Agricoltore	Definizione di agricoltore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.	Articolo 3, punto 1, del Reg. (UE) 2021/2115 ¹⁵
Agricoltore in attività	Definizione di agricoltore in attività di cui all'articolo 4 del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.: 1. Sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se	Articolo 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) 2021/2115 ¹⁶

¹⁵ Articolo 3, punto 1, del Reg. (UE) 2021/2115: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2115

¹⁶ Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115: l'«agricoltore in attività» è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.

Nel determinare chi sia un «agricoltore in attività», gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri «agricoltori in attività» gli agricoltori che per l'anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività; b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie. d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni. 3. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di cui al comma 2 è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno	



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno. 4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.	
Attività agricola	La definizione di attività agricola di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. comprende le seguenti attività: 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche; 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di: 2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo; 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo; 2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale; 2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;	Articolo 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2115 ¹⁷

¹⁷ Articolo 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2115: l'«attività agricola» è determinata dagli Stati membri in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento adottato dalla Regione, notificato all'organismo di coordinamento, sono indettate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.	
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel Piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115.	Articolo 3, punto 3, del Reg. (UE) 2021/2115
Condizionalità	Criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione europea e norme BCAA stabilite nel Piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali.	Articolo 12, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2115
Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)	Ai fini della condizionalità per «criterio di gestione obbligatorio» si intende ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione ed elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.	Articolo 12, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115
Buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA)	Norme stabilite nel Piano strategico della PAC (punto 3.10 Condizionalità) per ciascuna BCAA figurante nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.	Articolo 12, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2115



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
SIGC	Il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») di cui al Titolo IV, Capo II, articoli da 65 a 75 del regolamento (UE) 2021/2116, applicato agli interventi basati sulle superfici e sugli animali.	Articolo 65 del Reg. (UE) 2021/2116
Innovazione	«Innovazione dell'organizzazione»: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. «Innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.	Articolo 2, punti 96) e 97), del Reg. (UE) 651/2014 modificato dal Reg. (UE) 2023/1315
Operazioni innovative del contesto locale	Operazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060 comunicate dal GAL in base al concetto di «innovativo del contesto locale» definito dall'Autorità regionale o dal GAL	Articolo 14, paragrafo 2 del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1475 - Allegato VII Norme sui dati relativi ai GAL e alle loro attività per LEADER - punto 2, lettera c)
Investimenti non produttivi	Investimenti che NON portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola.	Articolo 2, punto 39, del Reg. (UE) 2022/2472
Investimento collettivo	Investimento realizzato da più beneficiari che riguarda un attivo materiale o immateriale utilizzato da più beneficiari.	Articolo 14, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/2472 ¹⁸
Commercializzazione	«Commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione	Articolo 3, punto 35, del Reg. (UE) 2021/2115

¹⁸ Definizione basata sull'articolo 14 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/2472: L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
	della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo.	
Fondi di Mutualizzazione	Un regime riconosciuto in conformità della legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche.	Articolo 3, punto 11, del Reg. (UE) 2021/2115
AKIS	Agricultural Knowledge and Innovation System - Sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo: combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell'agricoltura e in quelli correlati.	Articolo 3, punto 9, del Reg. (UE) 2021/2115
PMI	«PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472.	Articolo 2, punto 52, del Reg. (UE) 2022/2472
Calamità naturale	Terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.	Articolo 2, punto 38, del Reg. (UE) 2022/2472
Eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali	Condizioni atmosferiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità, che distruggano, nel caso dell'agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque o otto anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale.	Articolo 2, punto 2, del Reg. (UE) 2022/2472
Epizootie	Diffusione di malattie animali trasmissibili per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione di prevenzione, controllo o eradicazione in uno dei seguenti ambiti: - un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizootia in questione; - misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica nazionale o regionale competente; - misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizootie in conformità del regolamento (UE) 2016/429¹⁹.	Articolo 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/2472
Emergenza ambientale	Caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, che distrugge più del 30% della produzione media annua dell'impresa attiva nel settore agricolo nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato; nel caso delle foreste, più del 20% del potenziale forestale; non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico.	Comunicazione C(2022) 9120 "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", Parte I, Capitolo 2, paragrafo 2.4, punto (33)(24)

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Voce	Definizione	Base giuridica
Evento catastrofico	Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale.	Articolo 2, punto 20, del Reg. (UE) 2022/2472
Filiera corta	Filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio- territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.	Comunicazione C(2022) 9120 "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", Parte I, Capitolo 2, paragrafo 2.4, punto (33)(52)
Gruppi operativi (GO)	Gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, sostenuti nel quadro del tipo di interventi «cooperazione» di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115.	Articolo 127, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115
PEI	Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115.	Articolo 127, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/2115
Coadiuvante familiare	I coadiuvanti familiari sono il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado dell'imprenditore che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa in modo non occasionale, ovvero sia per un periodo complessivo superiore a 90 giorni l'anno, intesi come frazionabili in ore, ossia superiore a 720 ore nel corso dell'anno solare.	D.Lgs. 276/2003 art.74. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10478 del 10 giugno 2013, integrata da Circolare n.14184 del 5 agosto 2013.

Definizioni di innovazione utilizzate a fini statistici

Fonte: Istat, Glossario statistico

Si distinguono innovazioni tecnologiche (di processo o di prodotto/servizio o innovazioni tecnologiche di prodotto) e innovazioni non tecnologiche (organizzative o di marketing).

Innovazioni tecnologiche. Tutti i prodotti, servizi o processi introdotti dall'impresa che possono essere considerati nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli precedentemente disponibili, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità d'uso eccetera. Un'innovazione tecnologica si realizza nel momento della sua introduzione sul mercato (innovazione di prodotto o servizio) o del suo utilizzo in un processo produttivo (innovazione di processo). Le innovazioni di prodotto e di processo non devono necessariamente consistere in prodotti, servizi o processi totalmente nuovi; è, infatti, sufficiente che risultino nuovi per l'impresa che li introduce.

- Innovazioni di processo. Sono modifiche, anche significative, nelle tecniche di produzione, nella dotazione di attrezzature o software oppure nell'organizzazione produttiva al fine di rendere l'attività aziendale economicamente più efficiente. Possono anche essere introdotte per migliorare gli standard di qualità, la flessibilità produttiva o per ridurre i pericoli di danni all'ambiente e i rischi d'incidenti sul lavoro. Le innovazioni di processo possono essere raggruppate in tre principali categorie: i processi di produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati); i sistemi di logistica e i metodi di distribuzione o di fornitura all'esterno di prodotti o servizi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati); altri processi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati) che concernono la gestione degli acquisti, le attività di manutenzione e supporto, la gestione dei sistemi amministrativi e informatici, le attività contabili. Le innovazioni di processo escludono i processi modificati solo marginalmente; l'incremento delle capacità produttive mediante l'applicazione di sistemi di fabbricazione o di logistica molto simili a quelli già adottati. Si annoverano fra le innovazioni tecnologiche.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- **Innovazioni di prodotto.** L'introduzione sul mercato di prodotti o servizi nuovi (o significativamente migliorati) in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, prestazioni, facilità d'uso, eccetera, rispetto ai prodotti e servizi correntemente realizzati e offerti sul mercato dall'impresa. L'innovazione di prodotto o di servizio non deve necessariamente consistere in prodotti o servizi nuovi per il mercato in cui opera l'impresa; è infatti sufficiente che prodotti e servizi risultino nuovi per l'impresa che li introduce. L'innovazione di prodotto o di servizio può essere sviluppata dall'impresa stessa o da altre imprese o istituzioni. Sono esclusi: i prodotti modificati solo marginalmente; le modifiche di routine e le modifiche periodiche apportate a prodotti e servizi esistenti; le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici (come per le linee di abbigliamento); la personalizzazione dei prodotti diretta a rispondere alle esigenze di specifici clienti; le variazioni nelle caratteristiche estetiche o nel design di un prodotto che non determinano alcuna modifica nelle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso; la semplice vendita di nuovi prodotti o servizi acquistati da altre imprese. Si annoverano fra le innovazioni tecnologiche.
- **Innovazioni tecnologiche di prodotto.** Tutti i prodotti/servizi tecnologicamente nuovi introdotti sul mercato dall'impresa; sono inclusi i prodotti/servizi significativamente modificati nelle caratteristiche funzionali, inclusi i miglioramenti ai componenti, ai materiali o al software incorporato in prodotti già esistenti. Le innovazioni tecnologiche di prodotto/servizio escludono: i prodotti/servizi con modifiche che non ne migliorano le performance o le migliorano in misura estremamente ridotta; la personalizzazione dei prodotti/servizi diretta a rispondere alle esigenze di specifici clienti, sempre che tale operazione non comporti variazioni significative nelle caratteristiche del prodotto rispetto a quelle dei prodotti venduti correntemente; le variazioni nelle caratteristiche estetiche o nel design di un prodotto che non determinano alcuna modifica nelle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso (come il lancio di nuove linee di abbigliamento o di una nuova gamma di prodotti per l'arredamento della casa); la semplice vendita di nuovi prodotti o servizi acquistati da altre imprese.

Innovazioni non tecnologiche. Sono innovazioni non necessariamente legate all'utilizzo di nuove tecnologie. Si dividono in innovazioni organizzative e innovazioni di marketing.

- **Innovazioni organizzative.** Sono le innovazioni che comportano mutamenti significativi nei processi di gestione aziendale (compresa l'introduzione di pratiche di gestione della conoscenza o knowledge management), nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni con l'esterno e sono finalizzate a migliorare la capacità innovativa o le prestazioni dell'impresa. In genere, le innovazioni organizzative danno luogo a miglioramenti congiunti in più fasi della catena produttiva e non sono necessariamente collegate a processi di innovazione tecnologica. Sono escluse fusioni o acquisizioni aziendali. Si annoverano fra le innovazioni non tecnologiche.
- **Innovazioni di marketing.** Pratiche attuate dall'impresa che comprendono: modifiche significative nelle caratteristiche estetiche dei prodotti o nel confezionamento di prodotti e/o servizi; l'introduzione di nuovi mezzi o tecniche di promozione pubblicitaria; nuove strategie di posizionamento di prodotti e servizi o nuove soluzioni di vendita; nuove politiche dei prezzi. Sono escluse le modifiche delle usuali pratiche di marketing e di quelle implementate per lanciare promozioni stagionali, l'affidamento della commercializzazione dei propri prodotti o servizi a soggetti esterni. Si annoverano fra le innovazioni non tecnologiche.

1.3 Gli interventi del CSR Sardegna 2023-2027 (esclusi gli interventi programmati solo per i trascinamenti)

Classificazione degli interventi del CSR Sardegna per Tipi di intervento

Tipi di intervento per lo Sviluppo rurale (articoli del regolamento UE 2021/2115)	Interventi del PSP inclusi nel CSR Sardegna	Intervento SIGC (Si/No)	L'intervento attuato in Sardegna esula dall'applicazione dell'articolo 42 TFUE (Si/No/Misto)
A. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (art.70)	SRA01 - ACA1 Produzione integrata	Si	No
	SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Si	No
	SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli	Si	No
	SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità	Si	No



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

	SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità	Si	No
	SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	No	No
	SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	No	No
	SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento	Si	No
	SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	Si	No
	SRA30 Benessere animale	Si	No
B. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (art.71)	SRB01 Zone con svantaggi naturali montagna	Si	No
	SRB02 Zone con altri svantaggi naturali significativi	Si	No
D. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione (artt.73-74)	SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	No	No
	SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	No	Si
	SRD06 Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	No	No
	SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali	No	No
	SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	No	No
	SRD11 Investimenti non produttivi forestali	No	Si
	SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	No	Si
	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	No	Misto
	SRD15 Investimenti produttivi forestali	No	Si
E. Insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e avvio di imprese rurali (art.75)	SRE01 Insediamento giovani agricoltori	No	No
G. Cooperazione (art.77)	SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)	No	Misto
	SRG05 Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER	No	-
	SRG06 Attuazione delle strategie di sviluppo locale	No	Misto
	SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	No	Misto
	SRG10 Promozione dei prodotti di qualità	No	Misto
H. Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione (art.78)	SRH01 Erogazione di servizi di consulenza	No	Misto
	SRH04 Azioni di informazione	No	Misto

Tipi di strumento di aiuto di Stato previsti per gli interventi che esulano dall'articolo 42 TFUE

	Regimi di aiuto di Stato previsti nelle schede intervento del PSP	
--	---	--



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Interventi che prevedono aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE	Notifica	GBER (*)	ABER (**)	Aiuti «de minimis»	Regimi di aiuto di Stato previsti nel CSR Sardegna per interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE
SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole			X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis)
SRD11 Investimenti non produttivi forestali	X		X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	X		X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	X	X	X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis)
SRD15 Investimenti produttivi forestali	X		X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)	X	X	X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRG06 Attuazione delle strategie di sviluppo locale	X	X	X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	X	X	X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRG10 Promozione dei prodotti di qualità	X	X	X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRH01 Erogazione di servizi di consulenza	X	X	X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)
SRH04 Azioni di informazione	X	X	X	X	Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis) o Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER)

(*) Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER): Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

(**) Regolamento di esenzione per categoria nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (ABER): Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», scaduto il 31 dicembre 2023, è stato sostituito dal 1° gennaio 2024 dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. La governance del CSR Sardegna

La struttura della governance regionale è riportata nel Capitolo 12 del CSR Sardegna 2023-2027.

Le funzioni attribuite agli organi che la costituiscono assicurano la programmazione, gestione e attuazione degli interventi di sviluppo rurale, nel quadro del PSP Italia e degli atti legislativi di riferimento costituiti dai regolamenti (UE) e dalle disposizioni nazionali e regionali.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sono esercitate, ai sensi della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, dalla Giunta regionale e dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, secondo le rispettive competenze.

Autorità di Gestione Regionale

L'Autorità di Gestione regionale è individuata nel Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/51 del 27 gennaio 2023.

L'Autorità di Gestione regionale assicura direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115. Per lo svolgimento delle funzioni si avvale dei Servizi della Direzione generale Agricoltura e riforma agro-pastorale referenti degli interventi del CSR e di un'unità di supporto tecnico-amministrativo.

Servizi e relativi settori referenti degli interventi del CSR

DG Agricoltura e riforma agro pastorale (Autorità di gestione regionale)		Interventi
Servizio competitività delle aziende agricole	Settore investimenti aziendali	SRD01, SRD06, SRD13, SRE01, SRA28, SRD11, SRD12, SRD15
	Settore accesso al credito e calamità naturali	
Servizio valorizzazione e promozione agroalimentare	Settore cooperazione e conoscenza	SRG01, SRG09, SRH01, SRH04
	Settore promozione agroalimentare	SRG10
	Settore interventi settoriali FEAGA	
Servizio infrastrutture e usi civici	Settore consorzi di bonifica e infrastrutture rurali	SRD07, SRD08
	Settore usi civici	
Servizio supporti finanziari e gestionali	Settore interventi trasversali di supporto all'AdG FEASR	AT01 Assistenza tecnica
	Settore bilancio, controlli e supporti gestionali	
Servizio Produzioni agricole e alimentari e fitosanitario	Settore gestione interventi a superficie della PAC, condizionalità e agrobiodiversità	SRA01, SRA03, SRA07, SRA15, SRA16, SRA18, SRA29, SRB01, SRB02
	Settore servizio fitosanitario regionale	
	Settore zootecnia, produzioni animali e interventi a capo della PAC	SRA14, SRA30
Servizio sviluppo delle aree rurali	Settore sostegno alle strategie di sviluppo locale	SRG05, SRG06
	Settore diversificazione e multifunzionalità	SRD03

Inoltre, svolgono compiti che rientrano nella responsabilità dell'Autorità di gestione:

- l'Agenzia regionale Argea Sardegna individuata con Deliberazione della Giunta regionale n. 14/4 del 13 aprile 2023, salvo diverse deleghe, quale struttura competente alla ricezione e istruttoria delle domande di sostegno del CSR 2023-2027;
- l'Agenzia regionale Laore Sardegna per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale realizza mediante designazione diretta le azioni di informazione (intervento SRH04);
- l'Agenzia regionale AGRIS Sardegna per la ricerca scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale realizza mediante designazione diretta le azioni di conservazione dell'agro-biodiversità (intervento SRA16). ARGEA Organismo Pagatore Regionale

ARGEA Sardegna è l'agenzia che nell'ordinamento regionale è competente nella gestione dei Fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); tale competenza comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande; all'Agenzia sono



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna (Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 22 Funzioni dell'Agenzia ARGEA Sardegna).

Con Decreto MIPAAF n.9242481 del 15 ottobre 2020, confermato con Decreto MASAF n.553205 del 6 ottobre 2023, l'ARGEA Sardegna è stata riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Sardegna.

In qualità di Organismo Pagatore Regionale competono ad ARGEA Sardegna le seguenti funzioni:

- la gestione dei procedimenti amministrativi, raccolta e trattamento delle domande, dei controlli amministrativi e in loco e liquidazione delle domande di pagamento; la supervisione delle attività eventualmente delegate a soggetti terzi;
- la fornitura al Sistema di informazione elettronico dell'Organismo di Coordinamento, dei dati tecnici, economici e finanziari disponibili sui propri sistemi informativi, ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento dei target intermedi e finali fissati;
- l'accessibilità e la conservazione dei dati e dei documenti presenti sul sistema informativo;
- l'elaborazione e la fornitura, entro le scadenze previste:
 - dei conti annuali delle spese sostenute;
 - della Relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
 - del riepilogo annuale delle relazioni di audit e dei controlli effettuati;
 - della dichiarazione di gestione;
- la collaborazione con le Autorità di gestione regionale e nazionale, l'Organismo di Coordinamento, l'Organismo di Certificazione, la Commissione europea e ogni altro soggetto ai fini della corretta applicazione e attuazione della normativa UE e nazionale.

ARGEA, inoltre, svolge le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali connesse alle attività amministrative, tecniche e di controllo svolte in qualità di Organismo Pagatore Regionale nonché quale struttura competente alla ricezione e istruttoria delle domande di sostegno del CSR 2023-2027 individuata con DGR n. 14/4 del 13 aprile 2023.

Comitato di Monitoraggio Regionale

Il Comitato di Monitoraggio del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna (CSR Sardegna) per il periodo di programmazione 2023-2027 è stato istituito con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 32/2099 del 05.06.2023.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, o da un suo delegato, ed è composto dall'Autorità di Gestione Regionale, i Servizi della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale coinvolti nell'attuazione degli interventi, le Agenzie regionali LAORE e AGRIS, l'Organismo Pagatore ARGEA, il MASAF, altre Amministrazioni nazionali e regionali e i rappresentanti delle diverse categorie di soggetti coinvolti nel Partenariato.

Su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato di Monitoraggio, un rappresentante della Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente, esperti e altre Amministrazioni.

Al Comitato di Monitoraggio Regionale competono le medesime disposizioni previste per il Comitato di Monitoraggio Nazionale dall'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il ruolo, i compiti e le regole di funzionamento sono definiti dal Regolamento interno del Comitato di Monitoraggio del CSR Sardegna 2023-2027, in conformità alle disposizioni dell'UE, regionali e nazionali.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

3. La gestione dei processi trasversali al CSR

3.1 Modifiche al CSR

Nel corso del periodo di programmazione 2023-2027 possono rendersi necessarie modifiche al CSR finalizzate a migliorare la gestione e l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale in relazione alle priorità strategiche regionali. Il procedimento di modifica coinvolge direttamente tutti i soggetti della governance regionale, in particolare:

- l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
- i Componenti del Comitato di Monitoraggio Regionale
- la Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale:
 - Direttore generale: Autorità di Gestione Regionale
 - Direttori dei Servizi e relativi referenti dei Settori Responsabili degli interventi del CSR
 - Unità di supporto tecnico amministrativo dell'Autorità di gestione

Nel caso in cui la modifica riguarda elementi stabiliti a livello regionale inclusi nel PSP, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2021/2115, l'iter è svolto a due livelli coinvolgendo i soggetti della governance regionale anche nelle attività di coordinamento nazionale MASAF-Regioni finalizzate alla predisposizione della domanda di modifica del PSP.

Gli elementi regionali nel PSP attengono principalmente alle condizioni di concessione degli aiuti stabiliti dalla Regione in relazione alle finalità degli interventi, quali condizioni di ammissibilità dei beneficiari e dei progetti, principi di selezione, aliquota del sostegno, importi unitari per operazione e output previsti; tali elementi sono riportati nel PSP nelle pertinenti sezioni 5, 7, 12 e 13 delle schede degli interventi di sviluppo rurale.

Le domande di modifica del PSP sono presentate, ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, dall'Autorità di Gestione Nazionale (MASAF - Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale) alla Commissione europea; le domande si distinguono in:

- notifiche di modifica al PSP ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115: riguardano modifiche che non portano a variazioni dei target del PSP; tali modifiche sono notificate alla Commissione dall'AdG Nazionale prima di iniziare ad applicarle e sono incluse nella successiva richiesta di emendamento al PSP presentata alla Commissione europea;
- richieste di emendamento al PSP ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115: comprendono modifiche numerico-finanziarie che portano a variazioni dei target e che, quindi, richiedono l'approvazione da parte della Commissione europea mediante decisione di esecuzione.

Le correzioni di errori puramente materiali o di errori palesi o puramente redazionali del PSP non sono considerate, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115, domande di modifica ma sono incluse nelle domande per informare la Commissione di tali correzioni.

La versione 01 del CSR Sardegna, adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 14/4 del 13.04.2023, contiene evidenziate le modifiche al PSP per le quali l'AdG Regionale ha provveduto ad assicurarne il recepimento nelle prime due notifiche di modifica incluse nel primo emendamento al PSP approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023)6990 del 23.10.2023 (Piano Strategico Nazionale PAC versione 2.1 ammissibile dal 1° gennaio 2023). Ulteriori modifiche sono state presentate dalla Regione Sardegna e incluse nel secondo emendamento al PSP presentato dall'AdG Nazionale alla Commissione il 15.03.2024.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'iter di modifica del CSR adottato ai due livelli, regionale e nell'ambito della governance nazionale di modifica del PSP, è sinteticamente descritto nello schema a pagina seguente.

Il CSR infine può essere aggiornato per recepire le ulteriori modifiche approvate nonché modifiche a elementi trasversali definiti nell'ambito della governance nazionale nel PSP e/o derivanti da modifiche al quadro normativo di riferimento.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE

Regione Sardegna

L'AdG Regionale, in coordinamento con i Direttori/referenti dei Servizi responsabili degli interventi del CSR, avvia l'iter di modifica su mandato dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale:

- i Direttori/referenti dei Servizi responsabili degli interventi del CSR riportano le proposte di modifica nelle schede-intervento del CSR, e nelle schede-intervento del PSP nel caso di modifica di elementi inclusi nel PSP, con la relativa motivazione che giustifica la modifica compresa la descrizione degli effetti della modifica sugli indicatori, sull'importo del sostegno e sul piano finanziario; l'AdG Regionale presenta la proposta di modifica all'Assessore;
- l'Assessore apre il Comitato di Monitoraggio Regionale per la formulazione di un parere; la proposta è eventualmente revisionata in base alle osservazioni pervenute dal Comitato; l'Assessore, sentito il parere del Comitato, approva la proposta di modifica al CSR.

*Elementi del CSR
non inclusi nel PSP
modificati*

Aggiornamento del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna

L'AdG Regionale, in coordinamento con i Direttori/referenti dei Servizi responsabili degli interventi del CSR, riporta le modifiche e i pertinenti emendamenti al PSP nel testo del Complemento.

*Proposta di modifica
di elementi del CSR
inclusi nel PSP*

*Elementi del CSR
inclusi nel PSP
modificati*

Ambito Nazionale (MASAF-Regioni)

L'AdG Nazionale comunica alle AdG Regionali le date di apertura e chiusura della finestra temporale per le modifiche di tipo testuale (sezioni da 1 a 10) e/o numerico-finanziarie ai PLUA e agli output (sezioni 12 e 13) degli interventi di sviluppo rurale:

- l'AdG Regionale, vista la proposta di modifica approvata su parere del Comitato di Monitoraggio Regionale, riporta con le rispettive motivazioni le modifiche numerico-finanziarie nell'applicativo MASAF e le modifiche testuali nella tabella riepilogativa predisposta dal MASAF e le trasmette, con le schede-intervento del PSP modificate, all'AdG Nazionale per l'invio alla Commissione europea;
- l'AdG Regionale, in coordinamento con i Direttori/referenti dei Servizi responsabili degli interventi del CSR, risponde a eventuali osservazioni/ richieste di chiarimento della Commissione europea sulle pertinenti modifiche al PSP; l'Assessore e il Comitato di Monitoraggio Regionale sono informati di eventuali ritiri/ non accoglimento di proposte di modifica;
- la Commissione europea approva gli emendamenti al PSP.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

3.2 Cronoprogramma dell'attuazione degli interventi

Il cronoprogramma indicativo dell'attuazione degli interventi di sviluppo rurale per il periodo 2023-2027²⁰ (previsione indicativa) è riportato in Allegato 1 nel CSR Sardegna; si distinguono interventi basati sulla superficie o capo (o altra unità) e interventi non basati sulla superficie o capo.

1) INTERVENTI BASATI SULLA SUPERFICIE O CAPO (O ALTRA UNITÀ)

Il sostegno è concesso ai beneficiari per compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione o dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici. Il finanziamento dei bandi è assicurato dalla dotazione di spesa pubblica assegnata agli interventi nel CSR, in base agli importi unitari dei pagamenti (PLUA) e agli output previsti per intervento, tenuto conto delle spese relative a interventi in transizione dal PSR 2014-2022.

- Pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione - Articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115

I pagamenti sono concessi annualmente per la durata degli impegni assunti (contratti) stabilita nel CSR. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

- *Interventi con durata pluriennale degli impegni (dal 1° gennaio della prima annualità dell'impegno al 31 dicembre dell'ultima annualità dell'impegno)*

I bandi pubblicati annualmente per intervento prevedono la presentazione di domande di sostegno/pagamento (DSP) nella prima annualità dell'impegno e la presentazione di domande di pagamento (DP) per la conferma degli impegni in corso nelle annualità successive alla prima; i pagamenti annuali sono stabiliti per ettaro di superficie o per beneficiario ammissibili ai seguenti interventi:

pagamenti per ettaro di superficie:

- SRA01 - ACA1 Produzione integrata;
- SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità;
- SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;

pagamenti per beneficiario:

- SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura.

- *Interventi con durata annuale degli impegni (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno d'impegno)*

I bandi pubblicati annualmente per intervento prevedono la presentazione di domande di sostegno/pagamento (DSP) per l'annualità dell'impegno; i pagamenti sono concessi per unità di bestiame (UBA) ammissibile ai seguenti interventi:

- SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità;
- SRA30 Benessere animale.

- Pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici - Articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115

²⁰ Il cronoprogramma non include gli interventi SRA07-ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli e SRA28-ACA28 Mantenimento forestazione/ imboschimento, in quanto prevedono solo spese per impegni in transizione dal PSR 2014-2022, e l'intervento SRA16-ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità perché attuato dalla Regione tramite affidamento diretto all'Agenzia AGRIS Sardegna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

I bandi pubblicati annualmente per il sostegno nelle zone montane e nelle zone con altri svantaggi naturali prevedono la presentazione di domande di sostegno/pagamento (DSP) per l'anno di attività agricola (1° gennaio - 31 dicembre); i pagamenti sono concessi con l'applicazione della degressività per gli ettari di superficie agricola ammissibile ai seguenti interventi fino all'importo massimo stabilito per beneficiario:

- SRB01 Zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02 Zone con altri svantaggi naturali significativi.

2) INTERVENTI NON BASATI SULLA SUPERFICIE O ALTRA UNITÀ

Il sostegno è concesso per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e forestale, l'insediamento di giovani agricoltori, azioni di cooperazione, consulenza e informazione. La pubblicazione dei bandi è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di spesa e degli output fissati nel CSR per intervento, tenuto conto della chiusura del PSR 2014-2022 e della transizione delle spese relative a operazioni che si protraggono dopo il 31 dicembre 2025.

▪ Investimenti - Articoli 73-74 del Reg. (UE) 2021/2115

I bandi, pubblicati per intervento o azione, prevedono la presentazione di domande di sostegno (DS) per la realizzazione di investimenti che concorrono a obiettivi socioeconomici e ambientali della PAC. Si distinguono interventi per il sostegno a investimenti nel settore agricolo, forestale e in infrastrutture.

▪ *Sostegno a investimenti nel settore agricolo:*

- SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD06 Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo
- SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

▪ *Sostegno a investimenti nel settore forestale:*

- SRD11 Investimenti non produttivi forestali
- SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
- SRD15 Investimenti produttivi forestali

▪ *Sostegno a investimenti in infrastrutture:*

- SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
- SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali;

▪ Insediamento di giovani agricoltori - Articolo 75 del Reg. (UE) 2021/2115

I bandi prevedono la presentazione di domande di sostegno (DS) per l'insediamento dei giovani agricoltori ammissibili all'intervento:

- SRE01 Insediamento giovani agricoltori.

▪ Cooperazione - Articolo 77 del Reg. (UE) 2021/2115

Si prevedono bandi per la concessione del sostegno alla cooperazione per l'innovazione e per i regimi di qualità. La cooperazione comprende il sostegno FEASR per le strategie di sviluppo locale LEADER attuate dai GAL; nell'ambito dell'attuazione delle strategie si prevede la pubblicazione di bandi GAL finalizzati alla selezione di operazioni ordinarie FEASR.

- *Sostegno alla cooperazione per l'innovazione*



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)
- SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
- *Sostegno per i regimi di qualità*
 - SRG10 Promozione dei prodotti di qualità
- *Sostegno per l'attuazione delle strategie LEADER*
 - SRG06 Attuazione delle strategie di sviluppo locale
- Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni - Articolo 78 del Reg. (UE) 25021/2115

Si prevedono bandi per la concessione di aiuti finalizzati alla prestazione di servizi di consulenza aziendale ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 25021/2115 e per la selezione di azioni di informazione proposte dall'Agenzia Laore Sardegna.

 - *Aiuti per servizi di consulenza e azioni di informazione*
 - SRH01 Erogazione di servizi di consulenza;
 - SRH04 Azioni di informazione.

3.3. Criteri di selezione per gli interventi di cui agli articoli da 73 a 78 del Reg. (UE) 2021/2115

I criteri di selezione sono definiti dall'Autorità di Gestione regionale in coordinamento con i Direttori dei Servizi responsabili degli interventi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previa consultazione del Comitato di Monitoraggio regionale, con riguardo ai seguenti interventi attivati dalla Regione Sardegna:

Tipologia D. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione:

- SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo
- SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
- SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
- SRD11 - Investimenti non produttivi forestali
- SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
- SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- SRD15 - Investimenti produttivi forestali

Tipologia E. Insediamento dei giovani agricoltori e di nuovi agricoltori e avvio di imprese rurali:

- SRE01 - Insediamento giovani agricoltori

Tipologia G. Cooperazione:

- SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)
- SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER e SRG06 - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (relativamente alla selezione delle SSL)
- SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
- SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Tipologia H. Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni:

- SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza
- SRH04 - Azioni di informazione

I principi di selezione declinati nel Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) ed esplicitati nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Sardegna (CSR) per i suddetti interventi, costituiscono il riferimento per la definizione di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria, in grado di assicurare, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (UE) n. 2021/2115, parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

In attuazione del suddetto disposto normativo:

- i principi di selezione sono declinati in criteri di selezione salvaguardandone la rispondenza agli obiettivi degli interventi e tenendo conto delle specifiche esigenze settoriali e territoriali;
- per ogni criterio di selezione è indicato il punteggio attribuibile e, al fine di assicurare la qualità delle operazioni selezionate e quindi il migliore utilizzo delle risorse finanziarie; nel rispetto del principio di proporzionalità, può essere previsto un punteggio minimo di accesso all'intervento;
- non sono applicati punteggi minimi agli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali;
- non sono applicati criteri di selezione agli interventi di cui agli articoli 70 e 71 del Reg. (UE) 2021/2115 e agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo.

I criteri di selezione possono essere modificati e/o integrati e/o declinati in seguito a modifiche del CSR e/o per migliorarne l'efficacia rispetto alle finalità degli interventi, la controllabilità e assicurare il migliore utilizzo delle risorse finanziarie.

3.4 Disposizioni generali per la gestione e il controllo degli interventi

3.4.1 Quadro di riferimento nazionale

I sistemi di controllo e delle sanzioni applicabili agli aiuti della PAC sono gestiti dall'Italia nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) istituito con la legge n.194 del 4 giugno 1984.

Le informazioni sui controlli e le sanzioni applicati agli interventi finanziati dal PSP Italia 2023-2027 sono riportate nella Sezione 7.3 del piano per gli interventi SIGC e Non SIGC e nelle Sezioni 7.4 e 7.5 sul rispetto delle norme/requisiti di Condizionalità (CGO e BCAA) e Condizionalità sociale.

Le informazioni contenute nel PSP riportano a norme generali relative a controlli e sanzioni definite a livello nazionale in specifici provvedimenti normativi:

Controlli:

- Decreto MASAF 4 agosto 2023, n. 410727. Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.
- Decreto MASAF 4 agosto 2023, n. 410739. Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

Sanzioni:



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, e s.m.i. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sottoforma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto MASAF 22 maggio 2023, n. 263980. Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348. Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

Nelle seguenti tabelle 1 e 2, al fine di fornire una indicazione delle responsabilità regionali concernenti i controlli e le sanzioni, sono indicati gli adempimenti in capo all'Autorità di gestione regionale - Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, svolti anche in cooperazione con l'OP ARGEA Sardegna, distinti tra interventi di sviluppo rurale SIGC e Non SIGC.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Tabella 1. Interventi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 2021/2115 basati sulla superficie o sugli animali (SIGC)

Controlli	Base giuridica	Autorità regionali competenti
Valutazione della verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità, impegni e obblighi	- Articolo 123, par.2, lettera i, Reg. (UE) 2021/2115 - Articolo 11 DM n.410739 del 04/08/2023	<u>AdG Sardegna - DG Agricoltura e Riforma agropastorale, in cooperazione operativa con l'OP ARGEA (sistema VeCI)</u>
Predisposizione dei parametri regionali nel SIAN per la gestione e il controllo delle domande	- Articolo 123, par.2, lettera i, Reg. (UE) 2021/2115 - Articolo 43 Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76	<u>AdG Sardegna - DG Agricoltura e Riforma agropastorale</u>
Attuazione dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno/pagamento e pagamento	- Articolo 9, par. 1, Reg. (UE) 2021/2116 - Articolo 5 DM n.410739 del 4 agosto 2023	OP ARGEA Sardegna e organismi da esso delegati.
Definizione degli impegni sovrapposti ed entità delle riduzioni applicabili ai pagamenti al fine di evitare il doppio finanziamento	- Articolo 36 Reg. (UE) n. 2021/2116 - Articolo 12, comma 5, DM n.410739 del 04/08/2023	<u>AdG Sardegna - DG Agricoltura e Riforma agropastorale</u>
Applicazione delle riduzioni ai pagamenti	- -Articolo 9, par.1, Reg. (UE) 2021/2116 - Articolo 12, commi 1,2,3,4, DM n.410739 del 04/08/2023	OP ARGEA Sardegna
Sanzioni	Base giuridica	Autorità regionali competenti
Definizione delle inosservanze, dei loro livelli di gravità, entità e durata, di violazioni gravi e di esclusione o recupero del sostegno	- Articolo 123, par.2, lettera i, Reg. (UE) 2021/2115 - Articolo 12, comma 6, DM n. 93348 del 26/02/2024	<u>AdG Sardegna - DG Agricoltura e Riforma agropastorale</u>
Approvazione delle disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari	- Articolo 59, par. 5, Reg. (UE) 2021/2116 - Articoli 12, commi 4,5,6, DM n. 93348 del 26/02/2024	Regione Sardegna - Assessorato Agricoltura e Riforma agropastorale
Applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai pagamenti	- Articolo 9, par. 1, Reg. (UE) 2021/2116 - Articolo 1, comma 3, DM n. 93348 del 26/02/2024	OP ARGEA Sardegna

Tabella 2. Interventi di cui agli articoli 73-74, 75, 77, 78 e interventi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 non basati sulla superficie o sugli animali (Non SIGC)

Controlli	Base giuridica	Autorità regionali competenti
Valutazione della verificabilità e controllabilità dei criteri di ammissibilità e di selezione, impegni e altri obblighi	- Articolo 123, par. 2, lettera i, reg. (UE) 2021/2115 - Articolo 3, comma 1, DM n. 410727 del 04/08/2023	<u>AdG Sardegna - DG Agricoltura e Riforma agropastorale, in cooperazione operativa con l'OP ARGEA (sistema VeCI)</u>
Predisposizione dei parametri regionali nel SIAN per la gestione e il controllo delle domande	- Articolo 123, par. 2, lettera i, reg. (UE) 2021/2115 - Articolo 43 Decreto-legge 16 luglio 2020	<u>AdG Sardegna - DG Agricoltura e Riforma agropastorale</u>



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Attuazione dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno	- Articolo 9 reg. (UE) 2021/2115 - Articolo 3, comma 2, DM n. 410727 del 04/08/2023	<u>AdG Sardegna- DG Agricoltura e Riforma agropastorale e organismi da essa delegati - OP ARGEA Sardegna</u>
Attuazione dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento	- Articolo 9, par. 1, reg. (UE) 2021/2116 - Articolo 3, comma 3, DM n. 410727 del 04/08/2023	OP ARGEA Sardegna e organismi da esso delegati
Sanzioni	Base giuridica	Autorità regionali competenti
Definizione delle violazioni, dei loro livelli di gravità, entità e durata, di esclusione o recupero del sostegno e di violazioni lievi	- Articolo 123, par.2, lettera i, reg. (UE) 2021/2115 - Articolo 15, comma 8, DM n. 93348 del 26/02/2024	<u>AdG Sardegna- DG Agricoltura e Riforma agropastorale</u>
Approvazione delle disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni e altri obblighi	- Articolo 59, par. 5, reg. (UE) n. 2021/2116 - Articolo 15 DM n. 93348 del 26/02/2024	Regione Sardegna - Assessorato Agricoltura e Riforma agropastorale
Applicazione delle riduzioni ed esclusioni dai pagamenti	- Articolo 9, par. 1, reg. (UE) 2021/2116 - Articolo 1, comma 3, DM n. 93348 del 26/02/2024	OP ARGEA Sardegna



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

3.4.2 Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (sistema VeCI)

Il sistema per la Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI) è un servizio disponibile sul portale SIAN a supporto delle Autorità di Gestione e degli Organismi Pagatori regionali per declinare gli impegni, i criteri e gli obblighi (ICO) definiti per intervento di sviluppo rurale in uno o più "elementi di controllo" (EC) contenenti la descrizione dettagliata per passi successivi delle modalità di controllo.

Il sistema VeCI è un aggiornamento alla programmazione 2023-2027 dell'analogo sistema informativo per la Verificabilità e la Controllabilità delle Misure (VCM) già utilizzato in ambito regionale per i tipi di intervento dei PSR 2014-2022. I principali utenti interessati all'applicazione previsti nel Manuale operativo VeCI sono:

- ADG Compilatore: Amministratore regionale di compilazione;
- ADG Valutatore: Amministratore regionale di validazione;
- OP Validatore: Utente che si occupa della validazione dei controlli;
- OP Autorizzatore: Utente che si occupa dell'autorizzazione dei controlli;
- OP GDL: Gruppo di lavoro;
- Consultazione: Utente che può consultare l'applicazione;
- Amministratore: Amministratore di sistema.

In continuità con la programmazione 2014-2022 e tenuto conto dei compiti assegnati all'AdG regionale, il Direttore del Servizio responsabile dell'intervento CSR, o un suo incaricato, riporta gli ICO nel VeCI e definisce i relativi elementi di controllo in coordinamento con l'OP ARGEA.

In tale ambito, al fine di ottimizzare lo svolgimento delle procedure di compilazione e validazione si utilizzano, se opportuno, gli elementi di controllo definiti per gli ICO unificati, standard o regionali, catalogati nel sistema VeCI per i tipi di intervento 2014-2022.

Il Direttore del Servizio responsabile degli interventi, o un suo incaricato, verifica che gli ICO riportati nel VeCI sono conformi ai contenuti del CSR e ai criteri di selezione approvati. Il Direttore dell'OP ARGEA, o un suo incaricato, prende visione e condivide gli elementi e le modalità di controllo riportati nel report degli ICO e procede alla loro validazione nel VeCI.

3.4.3 Predisposizione dei parametri regionali per la gestione degli interventi

La procedura di predisposizione dei parametri regionali consente di inserire e consolidare tutti i dati e le informazioni indispensabili per procedere alla compilazione e lavorazione delle domande nel SIAN. Si applicano le procedure descritte nei Manuali Utente AGEA rispettivamente per gli interventi a superficie o animale e per gli altri interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie o agli animali.

Predisposizione dei parametri regionali per gli interventi a superficie o animali

Gli utenti abilitati alla gestione/consultazione del sistema sono:

- Responsabili di intervento regionali in possesso del ruolo di Aggiornamento della predisposizione
- Responsabili di intervento regionali in possesso del ruolo di Aggiornamento degli Incarichi (delega alla compilazione)
- Istruttori/responsabili di Interventi regionali in possesso del ruolo di Consultazione della predisposizione
- Utenti istituzionali (AGEA, SIN, L4, etc.) in possesso del ruolo di Consultazione della predisposizione

I Responsabili di intervento regionali, con i ruoli di aggiornamento della predisposizione dei parametri regionali per la gestione degli interventi, dei bandi e degli incarichi, sono individuati nei Direttori dei Servizi



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale responsabili dei pertinenti interventi di cui agli articoli 70 e 71 del Reg. UE 2021/2115 previsti nel CSR e loro incaricati.

Predisposizione dei parametri regionali per gli interventi non connessi alla superficie o agli animali

Gli utenti abilitati all'accesso al sistema sono:

- Utente Regionale con i ruoli di aggiornamento, consultazione, convalida dati della predisposizione interventi bandi e incarichi della AdG
- Utente Regionale con i ruoli di consultazione e convalida dati della predisposizione interventi bandi e incarichi dei GAL
- Utente SIN/Agea con il ruolo di consultazione dati di predisposizione
- Utente GAL con i ruoli di aggiornamento e consultazione dati della predisposizione interventi bandi del GAL
- Utenti definiti dall'OP con i ruoli di aggiornamento e consultazione della gestione dei cataloghi

Gli Utenti regionali con i ruoli di aggiornamento, consultazione, convalida dati della predisposizione interventi bandi e incarichi della AdG, sono individuati nei Direttori dei Servizi dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale e loro incaricati responsabili degli interventi del CSR non connessi alla superficie o agli animali attuati con bandi regionali.

L'Utente regionale con i ruoli di consultazione e convalida dati della predisposizione interventi bandi e incarichi dei GAL, è individuato nel Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali, e suoi incaricati, responsabile degli interventi Leader SRG05 e SRG06.

Gli Utenti GAL con i ruoli di aggiornamento e consultazione dati della predisposizione interventi bandi dei GAL, sono individuati nei GAL selezionati dalla Regione Sardegna nell'ambito del PSP 2023/2027.

3.4.4 Sovrapposizione d'impegni e riduzioni applicabili ai pagamenti per gli interventi SIGC

Le "Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all'articolo 12, comma 6 del DM 410739 del 4 agosto 2023" trattano separatamente l'individuazione e la gestione del:

- doppio finanziamento connesso allo stesso anno di domanda;
- doppio finanziamento connesso ad anni di domanda differenti.

Il doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda potrebbe insorgere laddove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- determinate misure e/o interventi prevedano impegni di gestione sovrapponibili;
- i pagamenti a superficie e/o capo previsti per i beneficiari di tali misure e/o interventi includano una effettiva compensazione per tali impegni sovrapponibili;
- lo stesso beneficiario possa presentare domande di aiuto/pagamento per più di una misura e/o intervento che prevedono impegni di gestione sovrapponibili sulla medesima superficie o i medesimi capi.

Per l'individuazione e gestione del doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda, la procedura proposta nelle suddette Linee guida è applicata ai seguenti quattro casi di sovrapposizione:

- C.1) tra Eco-schemi e interventi SRA del CSR Sardegna 2023-2027;
- C.2) tra interventi SRA e altri interventi SRA del CSR Sardegna 2023-2027;
- C.3) tra Eco-schemi e Misure del PSR Sardegna 2014-2022;



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

C.4) tra interventi SRA del CSR Sardegna 2023-2027 e Misure/tipi d'intervento del PSR Sardegna 2014-2022.

Si utilizzano le seguenti definizioni:

- *Cumulabile senza decurtazione*: gli impegni possono coesistere sulla medesima superficie o sugli stessi capi animali e i pagamenti previsti sono eseguiti per intero
- *Cumulabile con decurtazione*: gli impegni possono coesistere sulla medesima superficie o sugli stessi capi animali e i pagamenti previsti sono eseguiti con decurtazione
- *Cumulabile ma senza cumulo di pagamenti*: gli impegni possono coesistere sulla medesima superficie o sugli stessi capi animali ma il pagamento è effettuato solo per un intervento
- *Non Cumulabile*: gli impegni non possono coesistere sulla medesima superficie o sugli stessi capi animali
- *Non Pertinente*: gli impegni riguardano superfici con occupazioni del suolo diverse o pagamenti diversi applicati rispettivamente a superficie o a unità di bestiame

Gli importi delle decurtazioni da applicare ai pagamenti sono definiti per intervento SRA e Misura/tipo di intervento PSR cumulabile con decurtazione.

Il doppio finanziamento connesso ad anni di domanda differenti potrebbe insorgere in caso di sovrapposizione tra periodo di impegno previsto dal PSR Sardegna 2014-2022 (dal 15 maggio dell'anno di domanda n al 14 maggio dell'anno n+1) e periodo di impegno previsto dal PSP 2023-2027 (dal 1° gennaio al 31 dicembre). In tal caso, si applica la riduzione proporzionale rispetto al periodo d'impegno in sovrapposizione indicata nelle Linee guida (37,5%).

3.4.5 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno per gli interventi non SIGC

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno e altre dichiarazioni, previsti all'articolo 3, comma 2, del DM n. 410727 del 04/08/2023 comprendono la verifica:

- a) dell'ammissibilità del beneficiario;
- b) dei criteri di ammissibilità dell'operazione, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento per cui si chiede il sostegno;
- c) del rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;
- d) dell'ammissibilità dei costi dell'operazione, tramite:
 - i. una verifica della pertinenza e ragionevolezza dei costi dichiarati quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo di applicazione dell'art. 83 par.1 lettera a del regolamento (UE) 2021/2115;
 - ii. la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'art. 83 par.1 lettere b, c, d del regolamento (UE) 2021/2115²¹.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno applicabili agli interventi del CSR Sardegna sono riportati nelle seguenti tabelle 3 e 4.

I controlli di ammissibilità del beneficiario (tabella 3) si applicano a tutti gli interventi fatta eccezione per gli interventi SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità e SRH04 Azioni di informazione, in quanto nel PSP sono già individuati AGRIS Sardegna quale beneficiario dell'intervento SRA16 e Laore Sardegna beneficiario dell'intervento SRH04.

²¹ Forme di sovvenzioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; b) costi unitari; c) somme forfetarie; d) finanziamento a tasso fisso.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

La verifica del possesso dei criteri di selezione riguarda tutti gli interventi ad eccezione degli interventi SRA16, SRA18 e SRD06. Azione 2. Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico.

Le verifiche sull'ammissibilità delle spese e dei costi dichiarati dal richiedente (tabella 4) si applicano alle operazioni che ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le operazioni pagate con importi forfettari definiti ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 8, del citato regolamento e le operazioni di insediamento di cui all'articolo 75 del medesimo regolamento. Ne consegue che i controlli amministrativi sull'ammissibilità delle spese **non** si applicano agli interventi:

- SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura;
- SRE01 Insediamento giovani agricoltori.

Le verifiche sulla ragionevolezza dei costi che rientrano nell'art. 83, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/2115 prevedono il ricorso a uno o più dei seguenti metodi:

- confronto tra preventivi;
- adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;
- valutazione tecnica indipendente sui costi (commissioni di valutazione od esperti).

Si fa ricorso a commissioni di valutazione nel caso degli interventi SRG01 e SRG09 finalizzati all'innovazione, per i quali è necessario ottenere elementi di giudizio professionale sulle specifiche tecniche dei progetti e i costi dichiarati, nonché, nel caso di importi dei progetti elevati e/o di una sola domanda di sostegno (interventi SRA16 e SRH04) e, comunque, in tutti gli interventi analoghi alle misure del PSR 2014-2022 in cui per l'attenuazione del rischio di errore è stato previsto il ricorso a commissioni di valutazione.

L'utilizzo, laddove possibile, dei costi semplificati di cui all'art. 83, par. 1, lettere b), c), d), del Reg. (UE) 2021/2115 e delle verifiche di conformità dell'operazione proposta, assicurano la semplificazione dei procedimenti e la riduzione degli oneri amministrativi. La definizione delle attività di gestione e verifica delle opzioni di costo semplificate si basa sulla Comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE) - Versione riveduta (2021/C 200/01).

Le tipologie di spese sottoposte ad opzioni di costo semplificato sono indicate nelle schede intervento del PSP e riportate nel CSR. Le metodologie aggiornate dalla RRN utilizzabili nella programmazione 2023-2027 sono reperibili nel sito <https://www.reterurale.it/costisemplificati>; ulteriori tipologie di spese possono essere definite a livello regionale anche in base ai documenti della RRN.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Tabella 3. Controlli amministrativi sui criteri, impegni e altri obblighi applicabili alle domande di sostegno previsti per gli interventi No SIGC del CSR Sardegna

Tipi di intervento	Interventi non SIGC	Criteri di ammissibilità del beneficiario	Criteri di ammissibilità dell'operazione	Altri criteri di ammissibilità	Dichiarazioni su impegni e altri obblighi	Criteri di selezione
A	SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	No	Si	No	Si	No
	SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	Si	No	Si	Si	No
D	SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	Si	Si	No	Si	Si
	SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	Si	Si	No	Si	Si
	SRD06 Azione 1. Investimenti per la prevenzione da danni	Si	Si	No	Si	Si
	SRD06 Azione 2. Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico	Si	Si	No	Si	No
	SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali	Si	Si	No	Si	Si
	SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Si	Si	No	Si	Si
	SRD11 Investimenti non produttivi forestali	Si	Si	No	Si	Si
	SRD12 Azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste	Si	Si	No	Si	Si
	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Si	Si	No	Si	Si
	SRD15 Investimenti produttivi forestali	Si	Si	No	Si	Si
E	SRE01 Insediamento giovani agricoltori	Si	No	No	Si	Si
G	SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)	Si	Si	No	Si	Si



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

	SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	Si	Si	No	Si	Si
	SRG10 Promozione dei prodotti di qualità	Si	Si	Si	Si	Si
H	SRH01 Erogazione di servizi di consulenza	Si	Si	No	Si	Si
	SRH04 Azioni di informazione	No	Si	Si	Si	Si

A. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115
D. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione, di cui agli artt. 73-74 del Reg. (UE) 2021/2115
E. Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori e avvio di imprese rurali, di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 2021/2115
G. Cooperazione, di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115
H. Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione, di cui all'art. 78 del Reg. (UE) 2021/2115



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Tabella 4. Controlli amministrativi sull'ammissibilità delle spese applicabili alle domande di sostegno previsti per gli interventi No SIGC del CSR Sardegna

Tipo di intervento	Interventi non SIGC	Verifica ammissibilità delle spese	Verifica dell'ammissibilità dei costi dell'operazione			
			Art. 83 par.1 lettera a del regolamento (UE) 2021/2115		Art. 83 par.1 lettere b, c, d del regolamento (UE) 2021/2115	
			L'intervento prevede il rimborso costi ammissibili	Verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati	L'intervento prevede opzioni di costo semplificate	Verifica della conformità sulle opzioni di costo semplificate
A	SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	Si	Si	Si	No	-
	SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	No	-	-	-	-
D	SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	Si	Si	Si	Si	Si
	SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	Si	Si	Si	No	-
	SRD06 Azione 1. Investimenti per la prevenzione da danni	Si	Si	Si	Si	Si
	SRD06 Azione 2. Investimenti per ripristino potenziale produttivo agricolo e zootecnico	Si	Si	Si	Si	Si
	SRD07 Investimenti in infrastrutture per agricoltura e sviluppo socioeconomico aree rurali	Si	Si	Si	No	-
	SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Si	Si	Si	No	-
	SRD11 Investimenti non produttivi forestali	Si	Si	Si	Si	Si
	SRD12 Azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste	Si	Si	Si	Si	Si
	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Si	Si	Si	Si	Si
	SRD15 Investimenti produttivi forestali	Si	Si	Si	Si	Si
E	SRE01 Insediamento giovani agricoltori	No	-	-	-	-
G	SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)	Si	Si	Si	Si	Si



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

	SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	Si	Si	Si	Si	Si
	SRG10 Promozione dei prodotti di qualità	Si	Si	Si	Si	Si
H	SRH01 Erogazione di servizi di consulenza	Si	Si	Si	Si	Si
	SRH04 Azioni di informazione	Si	Si	Si	Si	Si

A. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115
D. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione, di cui agli artt. 73-74 del Reg. (UE) 2021/2115
E. Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori e avvio di imprese rurali, di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 2021/2115
G. Cooperazione, di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115
H. Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione, di cui all'art. 78 del Reg. (UE) 2021/2115



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

3.4.6 Sanzioni (riduzioni ed esclusioni)

Agli interventi di sviluppo rurale si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni:

- D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, e s.m.i.²²;
- DM 22 maggio 2023 n.263980²³;
- DM 26 febbraio 2024 n.93348²⁴.

I criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili interventi di sviluppo rurale sono previsti dai seguenti articoli del D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, e s.m.i.:

- *per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici o sugli animali:*
 - articolo 3, comma 2, in caso di violazione delle regole della condizionalità sociale;
 - articolo 5, in caso di presentazione tardiva delle domande
 - articolo 6, comma 1, in caso di omesse o inesatte dichiarazioni;
 - articolo 8, comma 1, in caso di violazione delle regole di condizionalità;
 - articolo 12, in caso di violazione degli impegni e altri obblighi,
 - articolo 13, in caso di violazioni contestuali di uno o più impegni, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità
 - articolo 14, in caso di ripetizione di una violazione e di violazione grave;
- *per gli interventi di sviluppo rurale non basati sulle superfici o sugli animali:*
 - articolo 15, in caso di violazione degli impegni e degli altri obblighi.

Il D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, e s.m.i. stabilisce, inoltre:

- all'articolo 11 che: nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente;
- all'articolo 16 che: nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

²² D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sottoforma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. Modificato da D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42

²³ Decreto MASAF 22 maggio 2023, n. 263980. Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante: «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»

²⁴ Decreto MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348. Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Le sanzioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, e s.m.i. non si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

3.4.6.1 Disposizioni regionali in materia di sanzioni

Le disposizioni regionali applicabili in caso di violazione di impegni e altri obblighi sono proposte dai Direttori dei Servizi responsabili degli interventi di sviluppo rurale e approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.

I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto stabilito in tali Decreti.

Le disposizioni regionali, previste all'articolo 12, commi 4,5,6, del DM 26 febbraio 2024, n.93348, per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici o sugli animali riguardano:

- (comma 4) la decisione, in caso di impegni o pagamenti pluriennali, di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell'anno di accertamento, o la non applicazione, se l'obiettivo perseguito dall'intervento non è compromesso e il livello di non conformità è diverso o l'inosservanza non è rilevata;
- (comma 5) la previsione di un'azione correttiva, relativamente ad un'inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso, a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi durante i quali l'applicazione della sanzione è sospesa. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa;
- (comma 6) l'individuazione, sentito l'Organismo pagatore, dei seguenti elementi:
 - a) le fattispecie di inosservanza di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/ azione/ macrogruppo/ coltura/ unit amount (gruppo coltura/ coltura/ parcella/ UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
 - b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna inosservanza;
 - c) ulteriori fattispecie di inosservanze che costituiscono violazioni gravi;
 - d) eventuali violazioni di impegni specifici per intervento che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso.
- Le modalità di individuazione delle fattispecie di inosservanza e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna inosservanza sono riportate nell'Allegato 4 al D.M. n.93348 del 26 febbraio 2024.

Le disposizioni regionali previste, ai sensi dell'articolo 15, commi 3,5,8,9, del DM 26 febbraio 2024, n.93348, per gli interventi di sviluppo rurale non basati sulle superfici o sugli animali riguardano:

- (comma 3) la definizione, sentito l'Organismo pagatore, del periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno;
- (comma 5) l'individuazione di altre percentuali di riduzione ed esclusione nei casi di interventi nazionali con elementi regionali e di interventi esclusivamente regionali,



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- (comma 8) l'individuazione, sentito l'Organismo pagatore, dei seguenti elementi:
 - a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
 - b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
 - c) i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
 - d) i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata;
- (comma 9) la previsione di un'azione correttiva, relativamente ad un'inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio.
- Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione sono riportate nell'Allegato 5 al D.M. n.93348 del 26 febbraio 2024.

Con il decreto dell'Assessore alla Agricoltura n.11/1139 del 19/03/2006 sono state emanate le disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli Impegni, Criteri e Obblighi degli Interventi No SIGC.

Codice degli Appalti

Con il decreto dell'Assessore alla Agricoltura n. 9/788 del 5/03/2025 sono state emanate le disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici.

3.4.6.2 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2116, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, si può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

La non applicabilità delle sanzioni ai pagamenti della PAC per inosservanze dovute a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali è stabilita nel D.Lgs. 17 marzo 2023, n.42, e s.m.i., all'articolo 1, comma 3, lettera c), di seguito clausola di forza maggiore.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

I principi di base relativi alla definizione di forza maggiore, all'applicabilità della clausola di forza maggiore e alle prove dell'esistenza del caso di forza maggiore sono delineati nella Comunicazione della Commissione C(88) 1696 relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo.

La Comunicazione della Commissione europea COM(2024) 225²⁵ «aggiorna la giurisprudenza della precedente comunicazione, *tenendo conto degli sviluppi pertinenti che hanno avuto luogo dopo la sua pubblicazione*, e nello specifico sull'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2116, *che consente l'applicazione della clausola di forza maggiore e di circostanze eccezionali sulla base di una zona anziché di una valutazione caso per caso*».

La Commissione distingue, quindi, due fattispecie di attuazione della clausola di forza maggiore:

- valutazione «caso per caso» della non applicazione delle sanzioni per inadempienze conseguenti a cause di forza maggiore sulla base delle prove presentate dai beneficiari interessati;
- deroghe all'applicazione delle sanzioni per le aziende colpite gravemente da una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave in un'area determinata, identificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

La responsabilità di definire modalità e prescrizioni specifiche in merito ai pagamenti diretti e agli interventi di sviluppo rurale è demandata dalla regolamentazione comunitaria alle autorità nazionali competenti²⁶.

La Commissione raccomanda che le modalità procedurali adottate *“non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e, in secondo luogo, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli agricoltori dal diritto dell'Unione (principio di efficacia)”*.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo all'Organismo Pagatore ARGEA. Le modalità di presentazione della comunicazione e della documentazione giustificativa devono essere definite dall'OP ARGEA.

Le deroghe relative alle condizioni di ammissibilità ed impegni per le aziende ubicate nel territorio colpito da una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116) sono determinate dal MASAF, su richiesta della Regione, in relazione allo stato di emergenza dichiarato nell'area individuata.

3.4.7 Correttiva di errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede la possibilità che nei sistemi di gestione e controllo le domande di aiuto e le domande di pagamento siano rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente

²⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio COM(2024) 225 final del 30 maggio 2024 «sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune».

²⁶ L'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 elenca i possibili casi di forza maggiore e circostanze eccezionali che devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti; deroghe esplicite sono incluse negli articoli 59 e 84 del regolamento (UE) 2021/2116. La clausola di forza maggiore di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/127 riguarda il settore delle cauzioni, che deve essere applicata nei limiti di tempo di cui all'articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Disposizioni specifiche riguardanti l'applicazione della clausola di forza maggiore per i pagamenti diretti e gli interventi di sviluppo rurale sono state stabilite, invece, per il periodo 2014-2022 all'articolo 4 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) del regolamento delegato (UE) 640/2014.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

In continuità con la programmazione 2014-2022, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di controllo e una uniforme gestione degli errori, si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato.

Le rettifiche devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Le specifiche regole e procedure per la rettifica delle domande sono predisposte nell'ambito del sistema di gestione e controllo utilizzato dall'Organismo pagatore.

3.5 Valutazione dei rischi di frode

Lo Stato è anche responsabile delle disposizioni contro le frodi a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. A tal fine, conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, mette in atto anche misure finalizzate a:

- garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e benefici e della proporzionalità delle misure;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi.

L'Organismo pagatore è l'autorità designata a garantire l'individuazione e la valutazione dei rischi di frode, le misure antifrode, le procedure e i sistemi idonei a tutelare il bilancio dell'Unione (Allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/127).

Il Manuale antifrode dell'OP ARGEA Sardegna fornisce un inquadramento delle attività di individuazione e valutazione dei rischi di frode, degli strumenti di controllo, delle procedure di comunicazione all'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) della Commissione europea e dei canali per la comunicazione di sospette frodi.

La Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna, in qualità di Autorità di gestione del CSR Sardegna, collabora con l'OP ARGEA per l'individuazione e la prevenzione dei rischi di frode nell'ambito degli interventi finanziati dal FEASR.

3.6 Requisiti di informazione, pubblicità e visibilità degli interventi

Le modalità di applicazione dettagliate dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115 sono stabilite negli Allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 riguardanti, rispettivamente, l'uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione europea e i requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità.

Le azioni di comunicazione e visibilità degli interventi del CSR sono assicurate, in continuità con l'attuale organizzazione del PSR, mediante la pubblicazione delle pertinenti informazioni nel sito tematico della Regione Sardegna <https://sardegnapsr.it/csr> conformemente al punto 1 dell'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Nello svolgimento delle azioni di comunicazione e visibilità del sostegno del FEASR si utilizza l'emblema dell'Unione europea conformemente ai requisiti stabiliti nell'Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129. L'AdG provvede per la predisposizione di linee guida e modelli in formato elettronico nel sito tematico della Regione Sardegna, utilizzabili anche dai beneficiari.

Il "Manuale di identità visiva" pubblicato sul sito <https://sardegnapsr.it/csr/comunicazione-csr/> fornisce indicazioni sulla comunicazione e l'utilizzo del logo del CSR Sardegna 2023-2027.

Il rispetto delle responsabilità dell'Autorità di gestione in materia di comunicazione è assicurato anche attraverso l'informazione ai beneficiari sugli obblighi di visibilità del sostegno concesso nell'ambito degli interventi FEASR diversi da quelli connessi alla superficie e agli animali, conformemente al punto 2 dell'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/129.

A tal fine, l'AdG approva le "Linee guida per i beneficiari" del CSR Sardegna 2023-2027 predisposte, se del caso, anche attraverso l'adeguamento alla programmazione 2023-2027 dei documenti in materia di informazione e pubblicità utilizzati per il PSR Sardegna 2014-2022. Le "Linee guida per i beneficiari" sono pubblicate sul sito tematico del CSR. I Direttori dei Servizi dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale responsabili degli interventi informano i beneficiari, anche attraverso i bandi e/o gli avvisi pubblici, sui pertinenti obblighi in materia di visibilità delle operazioni sostenute dal FEASR.

Con la determinazione dell'Autorità di Gestione n. 548/10957 del 22/05/2025 sono state adottate le predette Linee guida per i beneficiari.

3.7 Informazione al Comitato di Monitoraggio regionale

L'articolo 124, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 stabilisce che *"Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato può istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a tali comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale"*.

Il Comitato di Monitoraggio regionale è stato istituito con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 32/2099 del 05.06.2023 "Istituzione del Comitato di monitoraggio del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna (CSR Sardegna) per il periodo di programmazione 2023-2027".

In particolare, il Comitato esamina:

- i progressi compiuti nell'attuazione del CSR 2023-2027 e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
- le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del CSR 2023-2027 e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
- gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;
- i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
- le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del CSR Sardegna;
- l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso;

e fornisce il proprio parere su:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
- c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;
- d) eventuali proposte dell'Autorità di gestione regionale per la modifica del piano strategico della PAC.

Le attività finalizzate a informare il Comitato su tali aspetti sono svolte dall'AdG e dai Direttori dei Servizi, o loro incaricati, per gli interventi di competenza, in coordinamento con l'OP ARGEA.

3.8 Monitoraggio e valutazione

In attinenza con quanto stabilito dall'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, il quadro di riferimento per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del CSR Sardegna comprende i seguenti elementi:

- a) gli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto;
- b) i target finali e intermedi annuali stabiliti nel PSP dell'Italia;
- c) il sistema per la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
- d) le relazioni periodiche sull'attuazione degli interventi;
- e) le valutazioni connesse agli interventi di sviluppo rurale e agli impatti della PAC.

Gli indicatori di contesto sono utilizzati nell'analisi SWOT condotta per singolo obiettivo specifico della PAC e per l'obiettivo trasversale AKIS; la valutazione degli effetti degli interventi sull'andamento degli indicatori di contesto utilizza, invece, gli indicatori di impatto. I valori regionali degli indicatori comuni di contesto sono resi nella Sezione 2, paragrafo 2.3, del CSR Sardegna. La relazione tra obiettivi, indicatori d'impatto e relativi indicatori comuni di contesto è riportata nell'Allegato III al presente documento.

Gli indicatori di output sono relativi alle realizzazioni degli interventi mentre gli indicatori di risultato sono utilizzati per verificare il conseguimento degli obiettivi definiti attraverso i target intermedi e finali fissati nel Piano strategico della PAC per obiettivo specifico e trasversale AKIS.

Le informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori di output e di risultato sono riportate, ai sensi dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, anche per gli interventi e i relativi importi unitari (PLUA) e output pianificati a livello regionale.

In base al Sistema di governance e di coordinamento descritto nella Sezione 7 del PSP dell'Italia:

- l'Organismo di Coordinamento AGEA è responsabile della fornitura alla Commissione europea delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;
- gli Organismi pagatori sono responsabili della fornitura al Sistema di informazione elettronico dell'Organismo di Coordinamento, dei dati tecnici, economici e finanziari disponibili sui propri sistemi informativi, ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target intermedi e finali fissati;



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di gestione nazionale, le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del regolamento (UE) 2021/2115, inclusa l'informazione agli agricoltori, agli altri beneficiari e ad altri organismi coinvolti nell'esecuzione degli interventi dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati e la registrazione degli output e dei risultati.

I metodi per il calcolo degli indicatori di output e degli indicatori di risultato sono indicati nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290²⁷. Inoltre, il regolamento (UE) 2022/1475²⁸ dispone la comunicazione alla Commissione di informazioni sui beneficiari e sugli interventi necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC, inclusi dati sui gruppi operativi del PEI e sui GAL.

L'AdG, in collaborazione con l'Organismo pagatore ARGEA Sardegna, rende fruibili al Comitato di Monitoraggio regionale i dati e le informazioni sull'attuazione degli interventi del CSR Sardegna nonché assicura la disponibilità delle informazioni sui gruppi operativi del PEI e sui GAL richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475.

Inoltre, visto il Piano di valutazione del PSP 2023-2027 dell'Italia, propone al Comitato di Monitoraggio regionale specifici ambiti di valutazione del CSR Sardegna in relazione alle esigenze regionali di approfondimento, tenendo conto degli elementi chiave di valutazione e fattori di successo raccomandati nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290.

Nei successivi paragrafi si riporta il collegamento tra interventi attivati nel CSR Sardegna, indicatori di output e indicatori di risultato ai quali gli interventi contribuiscono direttamente e in modo significativo e, quindi, i dati necessari al loro calcolo sulla base degli output e dei dati finanziari resi disponibili dall'Organismo pagatore e riportati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e/o di altre informazioni fornite dai beneficiari.

Le indicazioni sul metodo di calcolo e rendicontazione degli output e dei risultati previsti per gli interventi del CSR Sardegna sono tratte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, dai documenti del quadro di monitoraggio e valutazione delle prestazioni della PAC 2023.2027 (PMEF) e dalle linee guida per la fornitura dei dati per il monitoraggio e la valutazione (DME), pubblicati nel sito della Commissione europea: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cmef_en.

3.8.1 Indicatori di output

La pianificazione degli output è effettuata per intervento ed è ripartita per esercizio finanziario (dal 16 ottobre dell'anno N-1 al 15 ottobre dell'anno N).

Ad ogni intervento è associato un solo indicatore di output la cui unità di misura corrisponde alle realizzazioni generate dall'intervento (ettari, UBA, operazioni, beneficiari, ecc.).

Per gli interventi in cui sono pianificati più importi unitari (PLUA) gli output possono essere fissati per PLUA o per gruppi di PLUA o per tutti i PLUA.

Per le spese riportate dal PSR 2014-2022 sono pianificati specifici PLUA, tali spese sono prese in considerazione nella pianificazione degli indicatori di output conteggiando le rispettive realizzazioni nell'indicatore di output pertinente o a livello di intervento.

²⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione del 13 ottobre 2023.

²⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di output associati agli interventi attivati nel PSP dalla Regione Sardegna

Reg. (UE) 2021/2115	Interventi attivati dalla Regione Sardegna	Indicatore di output (codice)	Unità di misura
Articolo 70	SRA01 - ACA1 Produzione integrata	O.14	Numero di ettari
	SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	O.14	Numero di ettari
	SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli	O.14	Numero di ettari
	SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità	O.19	Numero di UBA
	SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità	O.19	Numero di ettari
	SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	O.19	Numero di operazioni
	SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	O.14	Numero di beneficiari
	SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento	O.16	Numero di ettari
	SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	O.17	Numero di ettari
	SRA30 Benessere animale	O.18	Numero di UBA
Articolo 71	SRB01 Zone con svantaggi naturali montagna	O.12	Numero di ettari
	SRB02 Zone con altri svantaggi naturali significativi	O.12	Numero di ettari
Articoli 73- 74	SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	O.20	Numero di operazioni
	SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	O.24	Numero di operazioni
	SRD06 Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	O.21	Numero di operazioni
	SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali	O.22	Numero di operazioni
	SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	O.22	Numero di operazioni
	SRD11 Investimenti non produttivi forestali	O.23	Numero di operazioni
	SRD12 Investimenti per la prevenzione e il ripristino danni foreste	O.23	Numero di operazioni
	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	O.24	Numero di operazioni
	SRD15 Investimenti produttivi forestali	O.24	Numero di operazioni
Articolo 75	SRE01 Insediamento giovani agricoltori	O.25	Numero di giovani agricoltori
Articolo 77	SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)	O.1	Numero di progetti
	SRG05 Sostegno alla preparazione delle strategie LEADER	O.31	Numero di azioni preparatorie
	SRG06 Attuazione delle strategie di sviluppo locale	O.31	Numero di SSL
	SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	O.1	Numero di progetti
	SRG10 Promozione dei prodotti di qualità	O.32	Numero di operazioni
Articolo 78	SRH01 Erogazione di servizi di consulenza	O.33	Numero di operazioni
	SRH04 Azioni di informazione	O.33	Numero di operazioni



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Unità di misura utilizzate per gli indicatori di output associati agli interventi attivati dalla Regione Sardegna

Indicatore di output	Unità di misura utilizzate	Interventi
O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)	Numero di progetti	SRG01, SRG09
O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona	Numero di ettari	SRB01, SRB02
O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori	Numero di ettari	SRA01, SRA03, SRA07
	Numero di beneficiari	SRA18
O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l'agro forestazione	Numero di ettari	SRA28
O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica	Numero di ettari	SRA29
O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza	Numero di UBA	SRA30
O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche	Numero di UBA	SRA14
	Numero di ettari	SRA15
	Numero di operazioni	SRA16
O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda	Numero di operazioni	SRD01
O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell'azienda	Numero di operazioni	SRD06
O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture	Numero di operazioni	SRD07, SRD08
O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi[...] al di fuori dell'azienda	Numero di operazioni	SRD11, SRD12
O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda	Numero di operazioni	SRD13, SRD15
O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento	Numero di giovani agricoltori	SRE01
O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate	Numero di azioni preparatorie	SRG05
	Numero di SSL	SRG06
O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1)	Numero di operazioni	SRG10
O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate	Numero di operazioni	SRH01, SRH04

Ai fini del monitoraggio, possono essere utilizzati anche i due indicatori orizzontali indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2021/2115:

- O.3^{MO} Numero di beneficiari del sostegno della PAC;
- O.34^{MO} Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale).



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Secondo quanto disposto al punto 1 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290:

- la rendicontazione degli output per esercizio finanziario agricolo è effettuata per importo unitario per tutti gli interventi per i quali sono stati versati pagamenti nell'esercizio finanziario agricolo in questione;
- gli output generati da un intervento sono rendicontati una sola volta nell'ambito dell'indicatore di output associato a tale intervento;
- il valore dell'output rendicontato corrisponde alla percentuale della spesa effettivamente sostenuta per tale output nell'esercizio finanziario agricolo in questione. Per gli interventi parzialmente completati nell'esercizio finanziario agricolo in questione sono rendicontati gli output parziali.

In conformità con il punto 2 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi prima della realizzazione dell'intero output corrispondente non sono inclusi nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario agricolo in cui è stato versato l'anticipo. Tali anticipi sono rendicontati per l'esercizio agricolo in cui l'output è pagato integralmente. Rientrano in tale fattispecie gli interventi di cui agli articoli 73 e 77 del regolamento (UE) 2021/2115 per cui, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, sono versati anticipi fino al 50% del contributo concesso. Se il sostegno è erogato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi si applica quanto stabilito al punto 5 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290:

- gli output pianificati comprendono gli output generati dai finanziamenti nazionali integrativi;
- gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi sono rendicontati distintamente dagli output generati dalla spesa pubblica diversa dai finanziamenti nazionali integrativi;
- gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi non sono presi in considerazione ai fini della verifica dell'efficacia dell'attuazione;
- gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi sono presi in considerazione nel calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione.

L'informazione al Comitato di monitoraggio regionale sull'attuazione del CSR riporta i valori degli output realizzati e le relative spese per intervento.

3.8.2 Indicatori di risultato

La seguente tabella 5 fornisce un quadro sintetico dei collegamenti tra interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Sardegna, obiettivi e indicatori di risultato determinati nel PSP; le motivazioni della non pertinenza di alcuni indicatori di risultato agli interventi attivati in Sardegna sono riportate a margine della tabella. La descrizione degli indicatori di risultato è riportata nella successiva tabella 6. Si rileva quanto segue:

- gli interventi sono collegati agli indicatori di risultato ai quali contribuiscono direttamente e in modo significativo;
- un intervento può contribuire a più di un obiettivo specifico e a più di un indicatore di risultato;
- nell'ambito degli interventi sono attribuite agli indicatori di risultato solo le operazioni che contribuiscono direttamente e in modo significativo all'indicatore di risultato.

Tabella 5. Interventi attivati dalla Sardegna e relativi obiettivi e indicatori di risultato correlati agli interventi

Interventi Sardegna	Obiettivi e indicatori di risultato correlati nel PSP all'intervento		Indicatori ai quali contribuiscono gli interventi attivati in Sardegna	Indicatori <u>non</u> pertinenti agli interventi attivati in Sardegna
SRA01	OS4	R.12, R.14, R.22	R.12, R.14, R.22	-
	OS5	R.19, R.21, R.24	R.19, R.21, R.24	-
SRA03	OS4	R.12, R.14	R.12, R.14	-
	OS5	R.19, R.20, R.21, R.23	R.19, R.20, R.21, R.23	-



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Interventi Sardegna	Obiettivi e indicatori di risultato correlati nel PSP all'intervento		Indicatori ai quali contribuiscono gli interventi attivati in Sardegna	Indicatori non pertinenti agli interventi attivati in Sardegna
SRA07	OS4	R.12, R.14, R.22	R.12, R.14, R.22	-
	OS5	R.19, R.20, R.21, R.24	R.19, R.20, R.21, R.24	-
SRA14	OS6	R.25	R.25	-
SRA15	OS6	R.31	R.31	-
SRA16	OS6	R.27	R.27	-
SRA18	OS6	R.35	R.35	-
SRA28	OS4	R.17	R.17	-
	OS5	R.17	R.17	-
	OS6	R.17	R.17	-
SRA29	OS4	R.14, R.29	R.14, R.29	-
	OS5	R.19, R.21, R.24, R.29	R.19, R.21, R.24, R.29	-
	OS6	R.24, R.29, R.31	R.24, R.29, R.31	-
	OS9	R.29, R.43, R.44	R.29, R.43, R.44 ²⁹	-
SRA30	OS9	R.44	R.44	-
SRB01	OS1	R.4, R.7	R.4, R.7	-
	OS6	Nessun indicatore correlato	-	-
SRB02	OS1	R.4, R.7	R.4, R.7	-
	OS6	Nessun indicatore correlato	-	-
SRD01	OS2	R.3, R.9	R.3, R.9	-
	OS4	R.15, R.16	R.15, R.16	-
	OS5	R.26	R.26	-
	OT AKIS	R.3	R.3	-
SRD03	OS2	R.39	R.39	-
	OS8	R.39, R.42	R.39, R.42	-
SRD06	OS2	R.9	R.9	-
SRD07	OS2	R.39	-	R.39
	OS8	R.39, R.41	R.41	R.39
SRD08	OS4	R.15, R.27	R.27	R.15
	OS5	R.27	R.27	-
	OS6	R.27	R.27	-
	OS8	R.41	-	R.41
SRD11	OS4	R.18, R.27	R.18, R.27	-
	OS5	R.18, R.27	R.18, R.27	-
	OS6	R.18, R.27	R.18, R.27	-
SRD12	OS5	R.17, R.18	R.18	R.17
	OS6	R.18	R.18	-

²⁹ Gli indicatori di risultato R.43 e R.44 correlati all'intervento SRA29 sono stati introdotti nel PSP al fine di conteggiare il numero di UBA rapportate alle superfici destinate all'alimentazione degli animali allevati con il metodo biologico. Le linee guida della Commissione europea sulla fornitura dei dati disaggregati per gli interventi e i beneficiari (Versione 1.7 - GREXE 26.09.2024) indicano che le variabili di risultato per gli indicatori R.43 e R.44 sono riportate per l'intervento SRA29 se le aziende sono completamente biologiche (codice 2 della variabile beneficiario B090) e allevano animali o anche se le aziende non sono completamente biologiche (codice 1 della variabile beneficiario B090) ma gli animali sono allevati (e nutriti) con metodi biologici. Al contrario, se le aziende sostenute nell'ambito dell'intervento non sono completamente biologiche e gli Stati membri non sono in grado di recuperare le informazioni sull'allevamento biologico degli animali, gli Stati membri non possono riferire in merito a queste variabili di risultato.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Interventi Sardegna	Obiettivi e indicatori di risultato correlati nel PSP all'intervento		Indicatori ai quali contribuiscono gli interventi attivati in Sardegna	Indicatori non pertinenti agli interventi attivati in Sardegna
SRD13	OS4	R.15, R.27, R.39	R.15, R.27, R.39	-
	OS8	R.39	R.39	-
SRD15	OS2	R.18, R.39	R.18, R.39	-
	OS4	R.18, R.39	R.18, R.39	-
	OS5	R.18	R.18	-
SRE01	OS7	R.36	R.36	-
	OS8	R.37	R.37	-
SRG01	OT AKIS	R.1, R.2, R.28	R.1, R.2, R.28	-
SRG05	OS8	R.38	R.38	-
SRG06	OS8	R.38	R.38	-
SRG09	OT AKIS	R.1	R.1	-
SRG10	OS3	Nessun indicatore correlato	-	-
	OS9	Nessun indicatore correlato	-	-
SRH01	OT AKIS	R.1, R.2, R.28	R.1, R.2, R.28	-
SRH04	OT AKIS	R.1	R.1	-

Motivazioni della non pertinenza di alcuni indicatori di risultato previsti dal PSP agli interventi attivati in Sardegna:

- Intervento SRD07. Indicatore R.39: l'intervento SRD07 attuato in Sardegna prevede il sostegno ad investimenti unicamente per reti viarie al servizio delle aree rurali. L'intervento non prevede il sostegno allo sviluppo di imprese rurali, pertanto, non contribuisce direttamente all'indicatore R.39.
- Intervento SRD08. Indicatori R.15 e R.41: l'intervento SRD08 attuato in Sardegna prevede il sostegno ad investimenti unicamente per infrastrutture extra aziendali di irrigazione. L'intervento non prevede il sostegno per la produzione di energia da fonte rinnovabile (R.15) né il sostegno per servizi e/o infrastrutture a beneficio diretto della popolazione rurale (R.41).
- Intervento SRD12. Indicatore R.17: in Sardegna l'intervento SRD12 è attuato unicamente tramite l'Azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste. L'azione SRD12.1) non prevede azioni di forestazione, agro forestazione e ripristino, pertanto, non contribuisce direttamente all'indicatore R.17.

La seguente tabella 6 riporta il dettaglio degli indicatori di risultato, degli obiettivi, degli interventi correlati e degli output realizzati per intervento da cui si generano i risultati. Il collegamento tra obiettivi, indicatori di risultato e interventi evidenzia che:

- gli interventi di sviluppo rurale attuati in Sardegna contribuiscono in totale a 33 indicatori di risultato contribuendo nel loro insieme a tutti gli obiettivi specifici, ad eccezione dell'obiettivo specifico 3, e all'obiettivo trasversale AKIS dell'UE;
- gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3 e R.28 sono collegati all'obiettivo trasversale AKIS;
- sono attribuite integralmente all'indicatore di risultato R.3 le aziende agricole pagate per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento SRD01 collegate all'importo unitario SRD01-SAR-03 - SRD01 - PLUA.03 Investimenti produttivi agricoli - Combinazione di finalità che include la d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- la maggioranza degli indicatori di risultato è collegata a un unico obiettivo specifico; gli indicatori di risultato R.17, R.18, R.24, R.27, R.29, R.39 sono collegati a più di un obiettivo specifico;
- il valore generato dall'output realizzato è sempre attribuito integralmente all'indicatore o agli indicatori di risultato pertinenti, anche quando è collegato a più indicatori di risultato



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- gli interventi che prevedono pagamenti per impegni di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 contribuiscono agli indicatori di risultato R.12, R.14, R.17, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.29, R.31, R.35, R.44; gli interventi di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115 contribuiscono agli indicatori di risultato R.4 e R.7;
- gli interventi che prevedono il sostegno a investimenti sono collegati a indicatori di risultato (R.9, R.15, R.16, R.18, R.26, R.27, R.39, R.41, R.42) diversi da quelli collegati a interventi che prevedono pagamenti per impegni di gestione;
- in base a quanto indicato nelle schede degli indicatori di risultato (Versione 19.0 del 02/07/2024) della Commissione europea, sono attribuiti integralmente:
 - all'indicatore di risultato R.15, la capacità annuale di produzione di energia da fonti rinnovabili (in MW) indicata nella domanda di sostegno delle operazioni realizzate nell'ambito degli interventi SRD01 (importo unitario SRD01-SAR-02 - SRD01 - PLUA.02 Investimenti produttivi agricoli - Combinazione di finalità che include la b) e SRD13 (importo unitario SRD13-SAR-02 - SRD13 - PLUA.00.02 - investimenti trasformazione commercializzazione prodotti agricoli, compresi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);
 - all'indicatore di risultato R.41, la popolazione rurale indicata nella domanda di sostegno delle operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento SRD07;
 - all'indicatore di risultato R.42, il numero previsto di persone indicato nella domanda di sostegno per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento SRD03 (importo unitario SRD03-SAR.02 - SRD03-PLUA.00.02 - Investimenti in aziende agricole per diversificazione in attività non agricole - Azione 2 (b) agricoltura sociale);
- l'intervento SRE01 per il sostegno ai giovani agricoltori contribuisce agli indicatori di risultato R.36 e R.37. Le schede degli indicatori di risultato della Commissione europea prevedono che ogni giovane agricoltore è conteggiato nell'indicatore R.36 come una unità a partire dal versamento della prima rata del pagamento. Gli Stati membri possono utilizzare il valore dell'indicatore R.36, anche se riferito al primo pagamento, per l'indicatore R.37, pertanto, i giovani agricoltori contabilizzati in R.36 dovrebbero essere contabilizzati anche in R.37 come un equivalente a tempo pieno, senza doppi conteggi, che si tratti di un lavoro a tempo pieno o meno.

I Servizi responsabili degli interventi FEASR NO SIGC informano attraverso i bandi/avvisi pubblici sugli indicatori di risultato affinché i richiedenti forniscano, se previsto, i dati che devono essere indicati nell'apposita sezione delle domande di sostegno.

I metodi di calcolo dettagliati per gli indicatori di risultato nonché le norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato e altre indicazioni relative ai denominatori, alla ripartizione degli indicatori di risultato e ai coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame, sono stabiliti ai punti 8, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290.

I valori complessivi degli indicatori di risultato conseguiti in ambito nazionale sono riportati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del PSP.

L'informazione al Comitato di monitoraggio regionale sull'attuazione del CSR può includere i valori degli indicatori di risultato realizzati in ambito regionale. In tal caso possono essere utilizzati come denominatori degli indicatori di risultato i pertinenti valori regionali degli indicatori di contesto riportati nell'analisi del CSR (C.12 Aziende agricole, C.17 Superficie agricola totale e C.23 Unità di bestiame adulto).



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Tabella 6. Indicatori di risultato ai quali contribuiscono gli interventi attivati nel CSR Sardegna, obiettivi collegati, relativi output e risultati

Indicatori di risultato				Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati
Definizione	Variabili		Valore					
R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse	Numero di persone		Cumulativo	OT AKIS	SRG01	O.1	Numero di progetti	Numero di persone che partecipano ai gruppi operativi (GO) del PEI
					SRG09	O.1	Numero di progetti	Numero di persone che ricevono consulenze, scambio di conoscenze tramite i progetti realizzati
					SRH01	O.33	Numero di operazioni	Numero di persone che ricevono consulenze tramite le operazioni realizzate
					SRH04	O.33	Numero di operazioni	Numero di persone che ricevono formazione (informazione) tramite le operazioni realizzate
R.2 Collegare la consulenza e i sistemi di conoscenza: Numero di consulenti che ricevono un sostegno per essere integrati nei Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)	Numero di consulenti		Cumulativo	OT AKIS	SRG01	O.1	Numero di progetti	Numero di consulenti (persone) impegnati nei progetti realizzati
					SRH01	O.33	Numero di operazioni	Numero di consulenti (persone) impegnati nelle operazioni realizzate
R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno a tecnologie agricole digitali tramite la PAC	Numeratore	Numero di aziende	Cumulativo	OS2, OT AKIS	SRD01	O.20	Numero di operazioni (PLUA.03)	Numero di aziende agricole che ricevono il pagamento
	Denominatore	Aziende agricole totali						
R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS1	SRB01	O.12	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRB02	O.12	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di risultato				Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati
Definizione	Variabili		Valore					
R.7 Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)	Numeratore	Media del sostegno al reddito per ettaro ai beneficiari in zone con necessità specifiche	Annuale	OS1	SRB01	0.12	-	Importo medio per ettaro di SAU determinata
	Denominatore	Media del sostegno al reddito per ettaro erogato a tutti i beneficiari			SRB02	0.12	-	Importo medio per ettaro di SAU determinata
R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche per migliorare l'efficienza delle risorse	Numeratore	Numero di aziende	Cumulativo	OS2	SRD01	0.20	Numero di operazioni	Numero di aziende agricole che ricevono il pagamento
	Denominatore	Aziende agricole totali			SRD06	0.21	Numero di operazioni	Numero di aziende agricole che ricevono il pagamento
R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS4	SRA01	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRA03	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA07	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS4	SRA01	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA03	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRA07	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA29	0.17	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
R.15 Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di	Capacità di produzione di energia rinnovabile (in MW)		Cumulativo	OS4	SRD01	0.20	Numero di operazioni (PLUA.02)	Capacità annuale di produzione di energia da fonti rinnovabili (in MW) indicata nella domanda di sostegno



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di risultato			Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati	
Definizione	Variabili							Valore
energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)				SRD13	0.24	Numero di operazioni (PLUA.00.02)	Capacità annuale di produzione di energia da fonti rinnovabili (in MW) indicata nella domanda di sostegno	
R.16 Investimenti connessi al clima: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali	Numeratore	Numero di aziende	OS4	SRD01	0.20	Numero di operazioni (PLUA.02)	Numero di aziende agricole che ricevono il pagamento	
	Denominatore	Aziende agricole totali						
R.17 Terreni oggetto di imboscamento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agro forestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni	Numero di ettari		Cumulativo	OS4, OS5, OS6	SRA28	0.16	Numero di ettari	Ettari di superficie oggetto di imboscamento
R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale	Investimenti totali		Cumulativo	OS4, OS5, OS6	SRD11	0.23	Numero operazioni	Importo totale degli investimenti realizzati
				OS5, OS6	SRD12	0.23	Numero operazioni	Importo totale degli investimenti realizzati
				OS2, OS4, OS6	SRD15	0.24	Numero operazioni	Importo totale degli investimenti realizzati
R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS5	SRA01	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRA03	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA07	0.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA29	0.17	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di risultato			Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati	
Definizione	Variabili							Valore
R.20 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS5	SRA03	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRA07	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
R.21 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS5	SRA01	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRA03	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA07	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA29	O.17	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS4	SRA01	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRA07	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
R.23 Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'equilibrio idrico	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS5	SRA03	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale						
R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS5	SRA01	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
					SRA07	O.14	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale	OS5, OS6	SRA29	O.17	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata	
R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggette all'impegno sovvenzionato di migliorare la sostenibilità ambientale	Numeratore	Numero di UBA	Annuale	OS6	SRA14	O.19	Numero di UBA	Numero di UBA pagate
	Denominatore	UBA totali						



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di risultato				Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati
Definizione	Variabili		Valore					
R.26 Investimenti connessi alle risorse naturali: Percentuale di aziende che beneficiano di un sostegno agli investimenti produttivi e non produttivi a titolo della PAC a favore delle risorse naturali	Numeratore	Numero di aziende	Cumulativo	OS5	SRD01	O.20	Numero di operazioni	Numero di aziende agricole che ricevono il pagamento per investimenti connessi alle risorse naturali: investimenti irrigui (finalità a) e investimenti per l'incremento delle prestazioni climatico-ambientali (finalità b)
	Denominatore	Aziende agricole totali						
R.27 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali	Numero di operazioni		Cumulativo	OS6	SRA16	O.19	Numero di operazioni	Numero di operazioni realizzate
				OS4, OS5, OS6	SRD08	O.22	Numero di operazioni	Numero di operazioni realizzate
					SRD11	O.23	Numero di operazioni	Numero di operazioni realizzate
				OS4	SRD13	O.24	Numero di operazioni (PLUA.00.02)	Numero di operazioni realizzate
R.28 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC in relazione e connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico	Numero di persone		Cumulativo	OT AKIS	SRG01	O.1	Numero di progetti	Numero di persone che partecipano ai GO del PEI in campo ambientale o climatico
					SRH01	O.33	Numero di operazioni	Numero di persone che ricevono consulenze in campo ambientale o climatico tramite le operazioni realizzate
R.29 Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS4, OS5, OS6, OS9	SRA29	O.17	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata per conversione e mantenimento
	Denominatore	SAU totale						



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di risultato				Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati
Definizione	Variabili		Valore					
R.31 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico	Numeratore	Numero di ettari	Annuale	OS6	SRA15	0.19	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
	Denominatore	SAU totale			SRA29	0.17	Numero di ettari	Ettari di SAU determinata
R.35 Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC	Numeratore	Numero di alveari	Cumulativo	OS6	SRA18	0.14	Numero di beneficiari	Numero di alveari sotto impegno per i quali è stato corrisposto il pagamento ai beneficiari
	Denominatore	Numero totale di alveari notificato alla CE: media degli ultimi tre anni disponibile al momento della definizione del piano						
R.36 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che si sono insediati beneficiando del sostegno della PAC	Numero di giovani agricoltori		Cumulativo	OS7	SRE01	0.25	Numero di giovani agricoltori per cui è stato effettuato un pagamento	Numero di giovani agricoltori beneficiari che si sono insediati (ripartiti per genere)
R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro sovvenzionati grazie a progetti della CAP	Numero di posti di lavoro		Cumulativo	OS8	SRE01	0.25	Numero di giovani agricoltori per cui è stato effettuato un pagamento	Numero di giovani agricoltori beneficiari espresso come numero di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno
R.38 Copertura iniziativa LEADER: Percentuale della popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale (SSL)	Numeratore	Popolazione rurale interessata dalle SSL	Cumulativo	OS8	SRG05	0.31	Numero di attività preparatorie	Popolazione rurale interessata indicata nelle SSL approvate
	Denominatore	Popolazione rurale totale			SRG06	0.31	Numero di SSL implementate	



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di risultato				Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati
Definizione	Variabili		Valore					
R.39 Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC	Numero di imprese rurali create/ sviluppate		Cumulativo	OS2, OS8	SRD03	0.24	Numero di operazioni	Numero di imprese che ricevono il pagamento
				OS4, OS8	SRD13	0.24	Numero di operazioni	Numero di imprese che ricevono il pagamento
				OS2, OS4	SRD15	0.24	Numero di operazioni	Numero di imprese che ricevono il pagamento
R.41 Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC	Numeratore	Popolazione rurale che beneficia dei miglioramenti	Cumulativo	OS8	SRD07	0.22	Numero di operazioni	Popolazione rurale indicata nella domanda di sostegno
	Denominatore	Popolazione rurale totale						
R.42 Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati	Numero di persone		Cumulativo	OS8	SRD03	0.24	Numero di operazioni (PLUA.00.02)	Numero previsto di persone indicato nella domanda di sostegno
R.43 Limitare l'uso degli antimicrobici: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/ riduzione)	Numeratore	Numero di UBA	Annuale	OS9	SRA29	0.17	Numero di ettari pagati per PLUA, destinati all'alimentazione degli animali ³⁰	Numero di UBA per specie animale allevata nell'azienda con metodo biologico
	Denominatore	UBA totali						
R.44 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali ³¹	Numeratore	Numero di UBA	Annuale	OS9	SRA29	0.17	Numero di ettari pagati per PLUA, destinati all'alimentazione degli animali	Numero di UBA per specie animale allevata nell'azienda con metodo biologico

³⁰ Se nell'ambito dell'intervento SRA29 le unità di bestiame che contribuiscono alla quantificazione dell'indicatore di risultato R.43 sono correlate per la medesima operazione a più colture/raggruppamenti colturali per l'alimentazione degli animali allevati nell'azienda con metodo biologico, tali unità sono conteggiate per specie una sola volta.

³¹ Al fine di calcolare il numero di unità di bestiame correlate all'indicatore di risultato R.44 senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Indicatori di risultato			Obiettivi collegati	Interventi	Indicatori di output	Output realizzati da cui si generano i risultati	Risultati generati dagli output realizzati
Definizione	Variabili	Valore					
	Denominatore	UBA totali	OS9	SRA30	0.18	Numero di UBA pagate per PLUA	Numero di UBA pagate in totale e per specie animale

- se nell'ambito della medesima operazione SRA29 le unità di bestiame allevate nell'azienda con metodo biologico sono correlate a più colture/raggruppamenti colturali per l'alimentazione animale, tali unità sono conteggiate per specie una sola volta;
- le unità di bestiame che beneficiano del sostegno SRA30 sono conteggiate per specie (suini, bovini, ovini e caprini) una sola volta in quanto la stessa unità di bestiame non può essere oggetto di pagamenti per più raggruppamenti animali e tipologia di allevamento;
- se le unità di bestiame del medesimo beneficiario sono oggetto di entrambi gli interventi SRA29 e SRA30, tali unità sono conteggiate per specie una sola volta.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

4. Procedure per l'attuazione degli interventi

4.1 Disposizioni generali

Le procedure per l'attuazione degli interventi di sviluppo rurale fanno riferimento a due principali categorie di intervento:

- interventi non basati sulla superficie e sugli animali (interventi non SIGC)
 - le disposizioni specifiche contenute nei bandi per gli interventi non SIGC riportano almeno le procedure per la presentazione e gestione delle domande di sostegno (ricevibilità e istruttoria di ammissibilità delle domande, graduatoria e concessione del sostegno) nonché l'informativa ai beneficiari sugli obblighi derivanti dall'aiuto e in materia di informazione, pubblicità e visibilità del sostegno. Sono fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore ARGEA sulla presentazione e gestione delle domande di pagamento e dei relativi procedimenti amministrativi;
- interventi basati sulle superfici e sugli animali (interventi SIGC):
 - le disposizioni specifiche contenute nei bandi per gli interventi SIGC riportano almeno l'informativa ai beneficiari sugli obblighi derivanti dall'aiuto e sui criteri di gestione obbligatori, le norme minime BCAA e i requisiti relativi alla condizionalità sociale. Sono fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore ARGEA sulla presentazione e gestione delle domande di sostegno/pagamento e pagamento e dei relativi procedimenti amministrativi.

Le altre informazioni relative all'intervento riguardano elementi definiti nel CSR e/o disciplinati da atti regionali e/o stabiliti dall'Autorità di Gestione, quali:

- per gli interventi non SIGC, le spese ammissibili³², i massimali di finanziamento, le disposizioni relative ai contenuti dei progetti, alle varianti, alle proroghe, ecc.;
- per gli interventi SIGC, le clausole sulla revisione degli impegni, le disposizioni sulla cumulabilità tra interventi, le possibilità di ridurre e/o aumentare la superficie durante il periodo d'impegno, ecc.

4.1.1 Predisposizione e pubblicazione dei bandi pubblici

Il finanziamento delle domande di sostegno per gli interventi di sviluppo rurale si attua ordinariamente attraverso la procedura a bando pubblico regionale con apertura dei termini di presentazione e data di scadenza chiusa. In generale, i bandi riportano:

- Principali riferimenti normativi
- Campo di applicazione delle disposizioni contenute nel bando
- Ambito territoriale di applicazione dell'intervento
- Finalità e descrizione dell'intervento
- Beneficiari
- Criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi
- Criteri di selezione (se pertinente)
- Forma e importo del sostegno
- Dotazione finanziaria
- Disposizioni specifiche sulle domande e i controlli
- Informativa sulle sanzioni, riduzioni ed esclusioni

³² L'elenco degli investimenti non ammissibili nell'ambito degli interventi di cui agli artt. 73 e 74 del regolamento (UE) 2021/2115 e i principi di ammissibilità delle spese al FEASR sono riportati nella Sezione 7.3 del CSR Sardegna. Specifiche disposizioni sulle spese ammissibili sono riportate nelle schede intervento del CSR.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Altre informazioni specifiche relative all'intervento
- Disposizioni sui ricorsi
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- Disposizioni finali

Le direttive di attuazione, approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Il Direttore di Servizio della Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale competente per materia, provvede a emanare il bando/avviso pubblico per la presentazione e il finanziamento delle domande.

Le domande di sostegno per gli investimenti contengono almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date previste di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco delle spese ammissibili;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Gli elementi descrittivi del progetto da allegare alla domanda sono definiti nel Bando/Avviso pubblico.

4.1.2 Ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese è determinata in base alle disposizioni previste nelle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3 del PSP Italia 2023-2027, riportate nei paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del CSR Sardegna 2023-2027, fatte salve le specifiche disposizioni di ammissibilità delle spese descritte nelle schede intervento e/o stabilite nei documenti di attuazione (Bandi o Avvisi pubblici) sulla base dei regolamenti UE e dei principi enunciati nel PSP.

Gli specifici elementi di ammissibilità delle spese possono essere stabiliti, fatto salvo quanto definito nel PSP e nelle schede intervento, nei documenti di attuazione (Bandi o Avvisi pubblici) degli interventi sulla base delle indicazioni di seguito fornite in base a quanto definito dal PSP e dai regolamenti UE, dal regolamento (UE) 2022/2472 e dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Comunicazione 2022/C 485/01) e s.m.i.

4.1.2.1 Spese ammissibili per gli investimenti di cui agli articoli 73-74 del regolamento (UE) 2021/2115

Il punto 1.3 della sezione 4.7.3 del PSP stabilisce che, fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 dello stesso PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

- a) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b) Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c) Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
- d) I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Inoltre, il suddetto punto 1.3 stabilisce che le spese di ammortamento si possono considerare ammissibili alle seguenti condizioni:



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Con riferimento all'intervento SRD03, si specifica che all'interno del punto b) sono compresi dotazioni, strumentazioni, attrezzi, qualora pertinenti con la tipologia della struttura e la natura delle attività; sono, altresì, compresi i piccoli mezzi di trasporto a basse emissioni quali e-bike e similari per spostamenti dei visitatori all'interno della struttura pertinenti con la tipologia delle attività. Sono considerati allestimenti il complesso di strutture, decorazioni e attrezzature necessarie per rendere funzionale l'attività svolta dal beneficiario; sono, pertanto, riconducibili gli arredi nel limite del 10% del costo totale degli investimenti, pertinenti con la tipologia della struttura e la natura delle attività e gli oggetti e/o macchinari della cultura rurale regionale e/o locale del passato (estranei al concetto dell'usato) purché destinati ai soli fini espositivi-didattici

In generale, se non diversamente previsto dal PSP e dalle schede di intervento, si stabilisce quanto segue:

- gli investimenti di mera sostituzione non sono ammissibili al sostegno. Per investimenti di mera sostituzione si intende la semplice sostituzione di beni immobili, macchinari e attrezzature esistenti con beni immobili, macchinari e attrezzature nuovi che non comportano una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata; tali investimenti non si considerano connessi a un ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali e, quindi, non sono ammissibili al sostegno per gli investimenti artt. 73-74 del regolamento (UE) 2021/2115 fatta eccezione per gli investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- per i progetti che richiedono una valutazione ambientale, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti;
- le spese generali possono comprendere onorari di architetti, ingegneri e consulenti per la redazione del piano aziendale di investimenti, la progettazione e la direzione lavori, onorari per ricerche e analisi di mercato, consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, sull'energia sostenibile, sull'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b). In coerenza con quanto stabilito al terzo capoverso del punto 1.7 della sezione 4.7.3 del PSP, sono altresì ammissibili:
 - spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione);
 - spese assicurative sia per garanzie fidejussorie che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
- le spese generali possono essere riconosciute fino alla concorrenza massima del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali possono essere riconosciute fino alla concorrenza massima del 5%;
- le spese generali relative agli investimenti propedeutiche alla presentazione della domanda e connesse alla progettazione possono essere sostenute nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento incluse negli interventi di cooperazione di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, secondo capoverso, del regolamento (UE) 2021/2115.

4.1.2.2 Spese ammissibili per gli interventi di cui agli articoli 77-78 e, parzialmente, articolo 70 del reg. (UE) 2021/2115

Il punto 1.4 della sezione 4.7.3 del PSP stabilisce le seguenti categorie di spese di gestione ammissibili:

1. spese di funzionamento;
2. spese di personale;
3. spese di formazione e consulenza;
4. spese di pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete;
7. spese di ammortamento.

Rispetto alle suddette categorie di spese, si chiarisce quanto segue:

- sono ammissibili unicamente le spese di gestione connesse all'attuazione di un progetto selezionato nell'ambito degli interventi relativi alla Cooperazione, allo Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione e alla Conservazione dell'agrobiodiversità;
- le spese di funzionamento comprendono le spese generali supplementari ai normali costi di funzionamento dell'azienda o dell'ente e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;
- le spese di personale relative a ricercatori, consulenti, tecnici e altro personale ausiliario sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui tale personale è impiegato nel progetto;
- per quanto riguarda le spese di ammortamento, oltre a richiamare quanto specificato nella sezione 4.7.3, punto 1.3, del PSP, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, sono considerate ammissibili unicamente le spese di ammortamento che corrispondono alla durata del progetto e sono calcolate secondo le aliquote e i parametri di ammortamento civilistico e fiscale vigenti.

4.1.2.3 Ammissibilità di Studi e Piani

Il punto 1.5 della sezione 4.7.3 del PSP stabilisce che gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

Tali spese costituiscono una categoria di spesa aggiuntiva alle categorie elencate nei punti 1.3, lettere a), b), c), d), e 1.4 della sezione 4.7.3 del PSP.

4.1.2.4 Contributi in natura

L'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che i contributi in natura e i costi di ammortamento possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito del FEASR, fatte salve le condizioni che saranno stabilite dagli Stati membri.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Il punto 1.6 della sezione 4.7.3 del PSP stabilisce che *“i contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali”*.

Si applicano le seguenti condizioni stabilite nel PSP:

1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;
4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano;
5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

Gli elementi di dettaglio delle prestazioni volontarie non retribuite sono definiti negli Avvisi pubblici o Bandi per intervento in base a quanto stabilito nel PSP. Si precisa che:

- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento;
- la tipologia di prestazione volontaria non retribuita deve essere preventivamente dichiarata dal beneficiario;
- in sede di accertamento finale è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia;
- qualora il beneficiario sia una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa e/o a membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con personalità giuridica, consorzio di diritto privato e altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. È in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario;
- per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- qualsiasi altra prestazione non eseguita dal beneficiario e la sua famiglia deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

4.1.3 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori e i soggetti diversi dagli agricoltori che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale. Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

In ogni caso i documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore ARGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'anagrafe nazionale delle aziende agricole, anche le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- b) la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- d) il tipo del documento di riconoscimento;
- e) la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, l'azienda è iscritta, senza oneri per il richiedente, all'anagrafe delle aziende agricole. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe.

Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore ARGEA.

4.1.4 Obblighi di informazione e trattamento dei dati personali

I beneficiari sono informati, attraverso i bandi e/o avvisi pubblici e/o specifiche comunicazioni, dell'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti nonché a consentire l'accesso in azienda a fini di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Sono rispettati gli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) 2021/2116, a tal fine l'Organismo pagatore assicura che i dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati della possibilità che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679³³ e regolamento (UE) 2018/1725³⁴).

Per le finalità di raccolta, ricezione, gestione e conservazione delle domande di sostegno e pagamento del CSR 2023-2027, il Titolare del trattamento dei dati personali è ARGEA Sardegna individuata con DGR 14/4 del 13 aprile 2023, salvo diverse deleghe, come soggetto istituzionalmente competente alla ricezione e istruttoria delle domande di sostegno e nella sua qualità di Organismo Pagatore riconosciuto con Decreto MIPAAF n. 9242491 del 15 ottobre 2020 confermato con Decreto MASAF n.553205 del 6 ottobre 2023.

L'informativa sul trattamento dei dati personali del Titolare è disponibile al seguente link:
https://software.agenziaargea.it/ords/f?p=946:12::NO::P12_AT_ID:20417

4.1.5 Disposizioni per l'esame dei reclami

In riferimento agli interventi del CSR, si dispone quanto segue.

- Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo. Può essere proposto da chi ha interesse ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato dall'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale o da ARGEA.
- Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale o di ARGEA per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).
- Il ricorso deve pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale o ad ARGEA improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:
 - a) per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 - b) per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.
- Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, il ricorso si intende respinto (c.d. silenzio-rigetto). In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (TAR Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

4.2 Interventi non basati sulle superfici e sugli animali (Non SIGC)

4.2.1 Presentazione delle domande di sostegno

I termini di presentazione delle domande di sostegno sono stabiliti in ciascun Bando o Avviso pubblico.

³³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i singoli beneficiari istituzionali limitatamente alle proprie domande;
- i liberi professionisti abilitati e incaricati della redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Il rilascio delle credenziali di accesso per gli utenti istituzionali e per i liberi professionisti è effettuato dal Responsabile regionale delle utenze SIAN. Le istruzioni per l'attivazione dell'utenza sono contenute in una guida predisposta da AGEA che viene inviata agli utenti contestualmente all'invio delle credenziali.

Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

Il sistema di controllo e gestione delle domande predisposto nel SIAN prevede la correttiva della domanda di sostegno al fine di correggere errori palesi.

Non è consentito avere in corso più domande di sostegno presentate dallo stesso richiedente/beneficiario a valere sullo stesso Bando o Avviso pubblico.

4.2.2 Istruttoria delle domande di sostegno e concessione del finanziamento

Le domande di sostegno sono sottoposte a due tipi principali di procedimento istruttorio:

- controllo di "ammissibilità" delle domande di sostegno presentate, in cui tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi dei pertinenti criteri di ammissibilità e degli altri requisiti indicati nel bando;
- selezione a "graduatoria" delle domande di sostegno ammissibili, basata sui punteggi assegnati per predeterminati criteri di selezione definiti per taluni interventi di sviluppo rurale.

Nel Bando dovranno essere fissati i termini per la conclusione dell'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento, altrimenti stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN; contestualmente avviene la trasmissione all'ente competente per l'istruttoria della domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente e/o della ricevuta di accettazione del rilascio prodotta dal SIAN.

L'ente competente per l'istruttoria delle domande di sostegno (es. Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, GAL) è individuato per tutte le domande di sostegno, secondo le modalità definite nei bandi/avvisi pubblici, tenuto conto delle specificità dell'intervento.

Nel caso di delega ad ARGEA Sardegna, il Servizio territoriale competente per l'istruttoria è individuato, ad esempio, sulla base della localizzazione dell'azienda, della sede legale, ecc. Il codice e l'indirizzo di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna e la PEC, nonché l'elenco dei relativi Comuni di competenza, sono pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel Bando o Avviso pubblico a pena di esclusione.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno rispettare, in ogni caso in cui è previsto, il punteggio minimo richiesto dal Bando o Avviso pubblico, pena il rigetto dell'istanza.

I punteggi e la posizione della domanda in graduatoria sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria. In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà determinata dal progetto con minor valore del contributo richiesto, salvo diversa e specifica previsione stabilita per il singolo intervento.

La spesa ammissibile è determinata con l'istruttoria tecnico-amministrativa. A tal fine, nel caso di acquisizione di beni materiali, acquisizione di servizi, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi o nei casi di applicazione di costi unitari, somme forfettarie e finanziamento a tasso fisso, di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 2115/2021, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo. Ai fini della determinazione dell'importo del sostegno in concessione, sarà valutata congrua la spesa con il prezzo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I Bandi e/o Avvisi pubblici prevedono che il richiedente deve presentare almeno tre offerte autentiche e indipendenti da fornitori qualificati per assicurare la concorrenza e il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini del progetto. A tal fine, l'istruttore valuta tramite apposite check list la regolarità della procedura di raccolta delle offerte e della scelta del preventivo più vantaggioso.

Nei Bandi e/o Avvisi pubblici sono indicati gli elementi che devono essere riportati nei preventivi ed eventuali indicazioni sui criteri da adottare per la valutazione dei preventivi.

Le check list di valutazione della ragionevolezza dei costi prevedono che, se uno o più elementi considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari delle offerte.

Al fine di poter gestire in modo strutturato e tracciabile l'acquisizione di tali preventivi da parte degli aspiranti beneficiari degli aiuti previsti dai CSR, l'Organismo Pagatore ha introdotto sul portale SIAN la gestione telematica del confronto tra preventivi, perseguendo al contempo l'implementazione del registro dei fornitori. L'utente che intende presentare una domanda di sostegno, ai fini dell'acquisizione dei 3 preventivi, dovrà preventivamente accedere all'applicazione "Gestione preventivi per la domanda di sostegno" sul portale SIAN. Nel suddetto portale sono state implementate nuove funzionalità che consentono, ai beneficiari stessi o loro delegati, di:

- indicare il Bando di interesse,
- definire l'oggetto della fornitura,
- individuare i possibili fornitori,
- inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo.

I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la compilazione online del preventivo e il suo caricamento a sistema. Inoltre, sono disponibili agli utenti specifiche funzioni di consultazione.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

In caso di accertato malfunzionamento dell'applicazione 'Gestione preventivi per la domanda di sostegno', l'Amministrazione si riserva di disporre l'acquisizione dei preventivi mediante procedure alternative a quelle informatizzate.

Nel caso di realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), dovranno essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari.

Per le spese generali, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure, per le spese di progettazione, la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Il confronto tra almeno tre preventivi può essere utilizzato anche ai fini della valutazione di congruità dei costi della polizza fidejussoria assicurativa o bancaria sull'importo richiesto.

La modifica del fornitore in fase di domanda di pagamento comporta la presentazione nuovamente di almeno tre preventivi.

Nei bandi possono essere riportate ulteriori specificazioni riguardanti la determinazione delle spese, ad esempio, in caso di particolari voci di spesa non presenti nei prezziari e/o nel caso di acquisti e/o di investimenti per i quali non è possibile reperire tre preventivi.

Il sopralluogo in azienda nella fase istruttoria non è obbligatorio, ma dovrà essere riservato ai soli casi per i quali l'ufficio responsabile ritenga indispensabile una verifica in situ e solo in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal richiedente.

Il richiedente è tenuto a comunicare l'eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento d'istruttoria e concessione del sostegno.

L'ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine perentorio per la presentazione della documentazione, fissato per una sola volta e per un periodo non inferiore a 10 giorni, in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio (comprensivo delle check list).



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il provvedimento di concessione del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- il provvedimento di diniego del finanziamento, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di diniego del finanziamento, anche parziale, deve essere inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio, solitamente di 10 giorni, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere. Le disposizioni per l'esame dei reclami sono riportate nel paragrafo 4.1.5 del presente documento.

4.2.2.1 Commissioni di valutazione

Per i procedimenti istruttori che richiedono la nomina di una Commissione di valutazione sarà verificata tempestivamente l'esigenza di ricorrere alla nomina di Commissari esterni attraverso l'accertamento dell'eventuale mancanza in organico di adeguate professionalità e/o per eventuali altre esigenze oggettive e comprovate. In applicazione dell'articolo 6 bis della Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, i Servizi dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale o di ARGEA responsabili dell'istruttoria che richiedono la nomina di una Commissione di valutazione dovranno verificare la necessità di ricorrere a Commissari esterni di elevata professionalità e le relative risorse finanziarie necessarie.

Per gli interventi SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI) e SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, si può fare ricorso agli esperti presenti nei Servizi dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, nelle Agenzie regionali e all'Elenco degli Esperti in materia di ricerca ed innovazione sul sistema agricolo istituito con Decreto n. 23966 del 11 ottobre 2016 della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale e/o ad altri elenchi di esperti finalizzati alla valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, piani di sviluppo aziendale e piani di innovazione istituiti in applicazione dell'articolo 11 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n.7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica).

Le spese per la partecipazione di eventuali Commissari esterni potranno essere sostenute nell'ambito delle attività regionali di Assistenza tecnica per la gestione e attuazione degli interventi previste nella sezione 11.1 del CSR Sardegna 2023-2027, assicurando la congruità e la ragionevolezza delle spese.

Per quanto riguarda le spese per le prestazioni degli esperti, può essere fatto riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, integrazioni e



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

aggiornamenti, e alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione europea aventi caratteristiche assimilabili.

4.2.2.2 Disposizioni in materia di contratti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e/o Organismi di diritto pubblico, gli interventi saranno assegnati nel rispetto del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.

I Direttori dei Servizi responsabili degli interventi individuano i casi in cui la normativa è di applicazione e, nei casi specifici, il provvedimento che concede il sostegno deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle pertinenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Il sostegno può essere concesso solo previa verifica che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. Il mancato rispetto del Codice dei contratti pubblici costituisce causa di decadenza dal sostegno.

Nel caso di affidamento *"in house"* per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano le condizioni previste dall'articolo 7, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

In merito a controlli, check list e loro aggiornamento, riduzioni ed esclusioni per inadempienze, si applica quanto previsto al punto 7.3.2.3 dal PSP Italia 2023-2027.

4.2.2.3 Applicazione *de minimis*

In applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad una impresa unica non supera l'importo di 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Per impresa unica si intende:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione per il calcolo del massimale deve essere calcolato su base mobile a partire dalla data di concessione (considerando 11 del Regolamento (UE) 2023/2831).

4.2.3 Domande di pagamento

Nel Bando o Avviso pubblico dovranno essere specificate le domande di pagamento che possono essere presentate dal beneficiario per l'erogazione delle eventuali anticipazioni e del saldo finale, fatte salve le disposizioni dell'Organismo pagatore ARGEA.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento deve essere antecedente la data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le spese di gestione di cui all'Intervento SRG 06 - sotto intervento B si rimanda alle specifiche procedure operative adottate dall'Autorità di Gestione e/o dal Responsabile dell'Intervento.

4.2.3.1 Domanda di pagamento dell'anticipo

La possibilità di richiedere un'anticipazione, non superiore al 50% del contributo concesso, è prevista, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, per i beneficiari del sostegno nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 73 e 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il versamento dell'anticipo è subordinato, a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2022/127, alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato, a favore dell'Organismo Pagatore ARGEA da parte di Enti Autorizzati. Nel caso di beneficiari pubblici, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere quello risultante dopo l'espletamento della gara; in tal caso l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2022/127, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Nel Bando o Avviso pubblico è indicata l'eventuale altra documentazione da allegare alla domanda di pagamento dell'anticipo e, fatte salve le disposizioni di ARGEA, potrà essere specificato il termine entro il quale i beneficiari del sostegno possono chiedere il versamento di un anticipo. Tale termine non può essere superiore a tre mesi dalla concessione del sostegno per le operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili o a tre mesi dalla certificazione di inizio attività o inizio lavori per le operazioni che la richiedono o, in caso di beneficiari pubblici, dalla rideterminazione dell'importo del contributo.

Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo questo è recuperato integralmente e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata secondo la procedura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128.

Gli anticipi versati ai beneficiari, fatte salve le disposizioni dell'Organismo pagatore ARGEA, sono liquidati a livello di progetto. Si applicano le seguenti disposizioni:

- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

4.2.3.2 Domanda di pagamento del SAL

Nel Bando o Avviso pubblico è indicata la possibilità di richiedere l'erogazione di uno o più acconti su stato di avanzamento lavori e l'eventuale documentazione da allegare alle domande di pagamento del SAL.

Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare il 90% del contributo totale concesso, fatta salva diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA. Se non diversamente stabilito dal Bando o Avviso pubblico:

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non supera il 90% del contributo concesso;
- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non supera il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in fase di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

4.2.3.3 Domanda di pagamento del contributo concesso o del saldo finale

Nel Bando o Avviso pubblico sono indicati i termini di chiusura dell'operazione e presentazione delle domande di pagamento e la documentazione da allegare alla domanda per l'erogazione del contributo. Il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino a un massimo di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prefissata, per la chiusura dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento e della relativa documentazione.

Se non diversamente specificato nel bando, per gli investimenti i termini indicativi per la richiesta di saldo, a seconda della complessità del progetto, sono i seguenti:

- 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno per le operazioni che, oltre le spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature;
- 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno per le operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa inferiore a 1 milione di euro;
- 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno per le operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa pari o superiore a 1 milione di euro;
- 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del sostegno per le operazioni che prevedono interventi selvicolturali e opere di prevenzione.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, salvo in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

4.2.4 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda di pagamento presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate sulla base di costi reali (articolo 83, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento per le operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco per cui la visita sul luogo può coincidere.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o dell'unione europea o periodi di programmazione precedenti.

Le spese per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso "pagamenti effettuati" comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente, ad esclusione dei contributi in natura e i tipi d'intervento per i quali è prevista la liquidazione in base ai costi semplificati.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Inoltre, ove il beneficiario finale è identificato in una Pubblica Amministrazione, nella fase di liquidazione dei pagamenti a titolo di SAL o di saldo, la stessa può rendicontare, ai fini del riconoscimento della spesa, le spese sostenute e pagate dalla propria società "in house" che ha attuato l'intervento, fermo restando la proprietà delle infrastrutture in capo alla Regione Sardegna.

Il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare il codice unico di progetto (CUP), fornito dall'ufficio istruttore, per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);

- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- f) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
- g) carta di debito e/o credito. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento. Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa (bonifico, bollettino postale, assegno, ecc.);
2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Nel caso di partenariati i titoli di spesa possono essere intestati a ciascun partner oltretutto al capofila;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili, aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente. Il pagamento di un titolo di spesa tracciato parzialmente non è ammesso.

Il sistema di controllo e gestione delle domande predisposto nel SIAN prevede la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

I beneficiari dell'aiuto sono informati nel Bando degli obblighi in materia di pagamenti, contabilizzazione delle spese e conservazione dei documenti.

4.2.4.1 Disposizioni specifiche nel caso di applicazione di opzioni semplificate in materia di costi

Nei casi di applicazione di costi unitari, somme forfettarie e finanziamento a tasso fisso, di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 2115/2021, di seguito opzioni semplificate in materia di costi (OSC), si adottano le procedure sui controlli amministrativi delle domande di pagamento predisposte dall'Organismo pagatore, conformemente all'articolo 3, comma 3, lettera b), del DM n. 410727 del 04-08-2023, per cui i costi ammissibili sono verificati conformemente al metodo predefinito basato sugli output, sui risultati e con il supporto di ogni altra ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

L'articolo 3, comma 2, lettera d), punto ii) del DM n. 410727 del 04/08/2023 precisa che i controlli amministrativi verificano la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'art. 83 par.1 lettere b, c, d del regolamento (UE) 2021/2115; inoltre, conformemente al comma 2, lettera d), punto i), dello stesso articolo, i costi sostenuti e i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere sottoposti a controllo solo quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo di applicazione dell'art. 83 par.1 lettera a del regolamento (UE) 2021/2115.

Pertanto, le verifiche relative alle spese da rimborsare sulla base di una metodologia OSC riguarderanno le realizzazioni o i risultati nel caso dei costi unitari e delle somme forfettarie e i costi di base in caso di finanziamento a tasso forfettario; non dovrebbero riguardare, invece, le singole fatture che sono alla base delle



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

spese rimborsate mediante OSC. Di conseguenza, questi documenti non sono richiesti ai fini della verifica degli importi (di spesa) sostenuti e pagati dal beneficiario.

4.2.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

I Servizi competenti informano i soggetti beneficiari e gli altri soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nei seguenti articoli:

- articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010;
- articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
- articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa si articolano essenzialmente in tre categorie di adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Il codice identificativo di gara (CIG) è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura d'individuazione del contraente. Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'ANAC all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.

Il codice unico di progetto (CUP) identifica un progetto d'investimento pubblico per la funzionalità del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è richiesto dal soggetto titolare del progetto di investimento pubblico all'indirizzo: <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>.

4.2.6 Varianti

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, le varianti sono ridotte al minimo, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati. A tal fine, con riferimento alla singola operazione approvata, possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i seguenti principi:

- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari;
- la richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;
- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità e/o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera:

- il cambio di beneficiario;
- il cambio della sede dell'investimento;
- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- le modifiche alla tipologia delle opere/attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Fermo restando le disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore ARGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Le disposizioni relative al subentro di un altro soggetto si applicano anche ai partenariati beneficiari di interventi di cooperazione nel caso di cambio di partner per gravi e giustificati motivi, ad eccezione del soggetto capofila.

Non potranno essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione, salvo casi particolari e riferibili ai progetti complessi, che dovranno essere valutati nell'interezza della proposta progettuale e delle disposizioni sopra riportate.

4.2.6.1 Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- consistono in modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate;
- l'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell'accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario. In ogni caso, l'eventuale maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

La modifica non sostanziale va comunque motivata in sede di relazione finale, ma non comunicata e preventivamente autorizzata.

4.2.7 Proroghe

Non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione dell'operazione riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento superiori a sei mesi oltre la scadenza prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

4.2.8 Stabilità delle operazioni di investimento

Le operazioni d'investimento devono rispettare i requisiti di ammissibilità e di priorità pertinenti negli anni successivi alla concessione del sostegno e per tutto il periodo di stabilità dell'operazione richiesto dal pagamento finale al beneficiario. A tal fine, il beneficiario si impegna ad assicurare la stabilità dell'operazione oggetto di sostegno e quindi condizioni di ammissibilità, priorità e obiettivi dell'operazione per il periodo minimo di tempo indicato per l'impegno pertinente nelle schede intervento del PSP e alle condizioni di seguito stabilite per le operazioni d'investimento.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Interventi	Impegno	Periodo minimo di stabilità (anni)	
		Beni mobili, attrezzature	Beni immobili, opere edili
SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	IM02	5	10
SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	IM02	5	10
SRD06 Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	IM02	5	10
SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali	IM02	-	5
SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	IM02	-	5
SRD11 Investimenti non produttivi forestali	IM02	5	5
SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	IM02	5	5
SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	IM02	5	10
SRD15 Investimenti produttivi forestali	IM02	5	5

L'impegno decorre dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo al beneficiario. Se l'impegno non è rispettato dal beneficiario si applicano le disposizioni specifiche sulla restituzione del contributo previste all'articolo 65 (Stabilità delle operazioni) del regolamento (UE) 2021/1060, nel caso di:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;*
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;*
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

Sono fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali riconosciute elencate nel paragrafo 3.4.6.2 del presente documento.

La sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti è consentita nel periodo minimo, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 651/2014, a condizione che l'attività produttiva venga mantenuta in Sardegna.

Al fine di assicurare la stabilità delle operazioni d'investimento, l'Organismo pagatore ARGEA Sardegna effettua i controlli ex post disposti per intervento ai sensi dell'articolo 7 del DM n. 410727 del 04-08-2023.

4.3 Interventi basati sulle superfici e sugli animali (SIGC)

4.3.1 Domande e altre dichiarazioni

I beneficiari degli interventi dello sviluppo rurale basati sulle superfici o sugli animali presentano per ogni anno d'impegno, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1173, una domanda di pagamento o domanda di sostegno/pagamento nel primo anno d'impegno (di seguito domande). Le altre dichiarazioni che il richiedente può presentare comprendono altri documenti giustificativi da trasmettere insieme alle domande e le domande di modifica o ritiro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173.

Per la presentazione delle domande e altre dichiarazioni si applicano le pertinenti disposizioni emanate dal MASAF e AGEA Coordinamento e le istruzioni operative disposte dall'Organismo pagatore ARGEA Sardegna.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/1173, il sistema consente ai beneficiari di correggere i moduli precompilati entro un termine fissato conformemente alle condizioni stabilite per i termini di presentazione



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

delle domande di cui all'articolo 3 e per le modifiche o le revoche delle domande di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) 2022/1173.

4.3.1 Bis Criterio di ammissibilità "Imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile"

Gli interventi a superficie o a capo SRA01, SRA03, SRA14, SRA29 e SRA30, prevedono che, ai fini dell'ammissibilità al sostegno, i beneficiari devono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolari di partita Iva attiva in campo agricolo e iscritti al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.

Qualora la predetta iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. sia successiva alla data di inizio del periodo di impegno, ai fini dell'ammissibilità al sostegno, devono essere rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'inizio dell'attività dell'impresa sia avvenuto entro il 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la comunicazione di iscrizione al Registro delle Imprese sia stata presentata entro il termine di 30 giorni dalla data d'inizio dell'attività dell'impresa, ai sensi della normativa vigente.

L'ammissibilità al sostegno è comunque subordinata all'esito positivo dell'istruttoria da parte della Camera di Commercio competente e alla conseguente effettiva iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese per attività agricola.

4.3.2 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 è prevista una clausola di revisione al fine di garantire l'adeguamento delle operazioni alle modifiche delle pertinenti norme obbligatorie, dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3, del medesimo articolo 70, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Inoltre, se la durata del periodo d'impegno assunto con la domanda di sostegno/pagamento oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, si provvederà, qualora necessario, ad adeguare l'intervento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

4.3.3 Cessione totale o parziale delle superfici e/o animali oggetto di impegno e subentro nell'impegno

Se, durante il periodo di esecuzione degli impegni che costituiscono la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente le superfici e/o gli animali oggetto di impegno a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o agli animali trasferiti per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti per l'intervento alla data del subentro. In caso di iscrizione del subentrante al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola successiva alla data di subentro, il criterio si intende comunque soddisfatto qualora:

- l'inizio dell'attività dell'impresa sia avvenuto entro la data di subentro;
- la comunicazione di iscrizione al Registro delle Imprese sia stata presentata entro il termine di 30 giorni dalla data d'inizio dell'attività dell'impresa, ai sensi della normativa vigente.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'accoglimento del cambio beneficiario è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria da parte della Camera di Commercio competente a all'effettiva iscrizione del subentrante al Registro delle Imprese per attività agricola.

Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni precedenti.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Allegato I Atti delegati e di esecuzione della Commissione europea

Atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) 2021/2115

Si riportano, nella prima colonna, gli articoli del Regolamento (UE) 2021/2115 che prevedono la delega di cui all'articolo 152³⁵ o la procedura di cui all'articolo 153 e, nella seconda colonna, i relativi atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione europea.

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2115 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
TITOLO I. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI APPLICABILI E DEFINIZIONI	
Articolo 4 Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC. (paragrafo 8) Atti delegati con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e al ricorso alla procedura per la determinazione delle varietà di canapa, nonché alla verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, al fine di tutelare la salute pubblica	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo II Requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti. Capo I Canapa (articoli da 2 a 5)
TITOLO II OBIETTIVI E INDICATORI	
Articolo 7 Indicatori. (paragrafo 2) Atti delegati che modificano l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto.	
TITOLO III REQUISITI COMUNI E TIPI DI INTERVENTI	
CAPO I REQUISITI COMUNI	
Sezione 1 Principi generali	
Articolo 11 Esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi. (paragrafo 2) Entro l'8 giugno 2022, atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129. Articolo 2 Superficie sovvenzionata di riferimento indicativa
Sezione 2 Condizionalità	
Articolo 13 Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali. (paragrafo 3) Atti delegati con norme volte a garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma BCAA 1.	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo V Norme sulla percentuale per la norma BCAA1 (art. 48)
CAPO II TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI	
Sezione 1 Tipi di intervento, riduzione e requisiti minimi	
Articolo 17 Limite massimo e degressività dei pagamenti. (paragrafo 6) Atti delegati con norme che definiscano una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti	
Sezione 3 Pagamenti diretti accoppiati	
Sottosezione 1 Sostegno accoppiato al reddito	
Articolo 35 Poteri delegati in caso di squilibri strutturali del mercato in un settore. Atti delegati con misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.	
Sottosezione 2 Pagamento specifico per il cotone	
Articolo 37 Norme generali. (paragrafo 5) Atti delegati con norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone. (paragrafo 6) Atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima.	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo II Requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti. Capo II Cotone (articoli 6 e 7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129. Articolo 3 Procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e relativa notifica

³⁵ Articoli 4(8), 7(2), 13(3), 17(6), 35, 37(5), 38(5), 39, 45, 56, 84, 87(2), 89(4), 100(3), 116, 122 e 158



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2115 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo 38 Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento (paragrafo 5) Atti delegati con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche. (paragrafo 6) La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4.	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo II Requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti. Capo II Cotone (articolo 8)
Articolo 39 Organizzazioni interprofessionali riconosciute (paragrafo 3) Atti delegati con norme concernenti: a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; b) gli obblighi dei produttori; c) le conseguenze nel caso in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo II Requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti. Capo II Cotone (articoli 9 e 10)
CAPO III TIPO DI INTERVENTO IN ALCUNI SETTORI	
Sezione 1 Disposizioni generali	
Articolo 45 Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi. Atti delegati con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, per quanto riguarda: a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di intervento previsti nel presente capo, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno; b) il tipo di spesa coperto dagli interventi compresi nel presente capo, compresa, in deroga all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2116, l'ammissibilità dei costi amministrativi e di personale delle organizzazioni di produttori o di altri beneficiari durante l'attuazione di questi interventi; c) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata, nonché per il calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53; d) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) e l), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita; e) le norme per la fissazione di un massimale per le spese e per la misurazione della superficie ammissibile ai fini dei tipi di intervento di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a); f) le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori; g) le condizioni da applicare per l'utilizzo delle forme di sostegno elencate all'articolo 44, paragrafo 1; h) le norme concernenti il requisito di durabilità minima per gli investimenti produttivi e non produttivi sostenuti dagli interventi di cui al presente capo; i) le norme concernenti la combinazione dei finanziamenti per gli investimenti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e per la promozione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k).	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo III requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 Capo I Norme comuni applicabili agli interventi nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui al titolo III, capo III, del reg. (UE) 2021/2115: Sezione 1 Norme comuni in materia di investimenti, tipi di intervento agro-climatico-ambientali, orientamento, promozione e comunicazione, fondi di mutualizzazione, reimpianto, raccolta verde e mancata raccolta, assicurazione del raccolto, ritiri dal mercato e magazzino collettivo (articoli da 11 a 20). Sezione 2 Forme di sostegno e tipi di spesa (articoli da 21 a 23) Capo II Norme specifiche applicabili al settore dei prodotti ortofrutticoli, al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e agli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115: Sezione 1 Prodotti interessati e spese di trasporto (articoli 24 e 25). Sezione 2 Livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato (articoli da 26 a 29). Sezione 3 Base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione (articoli da 30 a 32) Capo III Settore ortofrutticoli (articoli da 33 a 35) Capo V Settore vitivinicolo (articoli da 40 a 42) Capo VI Settore del luppolo (articolo 43) Capo VII Settore zootecnico (articolo 44) Regolamento delegato (UE) 2023/1975. Articolo 1 Deroga provvisoria, per il 2023, all'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126
Sezione 3 Settore dell'apicoltura	
Articolo 56 Ulteriori poteri delegati per tipi di intervento nel settore dell'apicoltura Atti delegati con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, per quanto riguarda: a) l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all'art. 55, par. 7; b) una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo III requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento nei settori di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115. Capo IV Settore dell'apicoltura (articoli da 36 a 39)



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2115 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
alveari; c) il contributo minimo dell'Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all'art. 55.	
Sezione 4 Settore vitivinicolo	
Articolo 59 Aiuto finanziario dell'Unione per il settore vitivinicolo (paragrafo 8) Atti di esecuzione che determinano l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), conformemente alle norme specifiche stabilite all'articolo 60, paragrafo 3.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129. Articolo 4 Aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione
CAPO IV TIPI DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE	
Sezione 2 Elementi applicabili a vari tipi di interventi	
Articolo 84 Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Atti delegati con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per: a) gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali; b) i regimi di qualità di cui all'articolo 77, per quanto riguarda la specificità del prodotto finale, l'accesso a tali regimi, la verifica dei disciplinari vincolanti, la trasparenza dei regimi e la tracciabilità dei prodotti, nonché il riconoscimento da parte degli Stati membri dei regimi facoltativi di certificazione.	Regolamento delegato (UE) 2022/126. Titolo IV Requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento nello sviluppo rurale. Articolo 45 Conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura. Articolo 46 Benessere degli animali. Articolo 47 Regimi di qualità
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE	
Articolo 87 Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti (paragrafo 2) Atti delegati che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V ³⁶ e IX ³⁷ per tener conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all'articolo 88, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all'articolo 88, paragrafo 6. L'adeguamento dell'allegato IX, tuttavia, non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell'articolo 17.	Regolamento delegato (UE) 2023/813. Articolo 1: Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 89 Dotazioni finanziarie per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale (paragrafo 4) Atti delegati che modificano l'allegato XI ³⁸ per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all'adozione del presente regolamento.	Regolamento delegato (UE) 2022/648. Articolo 1: L'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento Regolamento delegato (UE) 2023/813. Articolo 1 Gli allegati V, IX, XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 100 Tracciabilità delle spese destinate al clima (paragrafo 3) Atti delegati dopo il 31 dicembre 2025 che modificano il paragrafo 2 del presente articolo al fine di modificare le ponderazioni dello stesso, qualora tale modifica sia giustificata ai fini di una più precisa tracciabilità delle spese destinate agli obiettivi in materia di ambiente e di clima.	
TITOLO V PIANO STRATEGICO DELLA PAC	
CAPO II CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC	
Articolo 116 Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC. Fino al 31 dicembre 2023, atti delegati che modificano il presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati.	

³⁶ Allegato V Dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, primo comma

³⁷ Allegato IX Dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti escluso il cotone e prima dell'applicazione del limite per trasferimenti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, terzo comma

³⁸ Allegato XI Ripartizione del sostegno dell'Unione per tipi di intervento per lo sviluppo rurale (dal 2023 al 2027) di cui all'articolo 89, paragrafo 3



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2115 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo 117 Competenze di esecuzione per il contenuto del piano strategico della PAC. Atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 108 a 115 nei piani strategici della PAC.	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Articolo 1 Contenuto dei piani strategici della PAC. Articolo 2 Allegati aggiuntivi al piano strategico della PAC
CAPO III APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC	
Articolo 118 Approvazione del piano strategico della PAC (paragrafo 6) Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 153	Decisione di esecuzione della Commissione che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
Articolo 119 Modifica del piano strategico della PAC (paragrafo 10) Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 153	Decisione di esecuzione della Commissione del 23.10.2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
<u>Articolo 122 Poteri delegati relativi alle modifiche dei piani strategici della PAC</u> Atti delegati che completano il presente capo per quanto riguarda: a) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC; b) la determinazione degli ulteriori casi per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 119, paragrafo 7.	Regolamento delegato (UE) 2023/370. Articolo 2 Regole relative alla procedura di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC e alle notifiche delle modifiche di cui all'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115. Articolo 3 Termini di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC. Articolo 4 Altri casi di domande di modifica del piano strategico della PAC
TITOLO VI COORDINAMENTO E GOVERNANCE	
Articolo 123 Autorità di gestione (paragrafo 5) Atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129: Articolo 5 Emblema dell'Unione Articolo 6 Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità
Articolo 126 Reti nazionali e europee della PAC (paragrafo 5) Atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC.	Decisione di esecuzione (UE) 2022/1864 del 5 ottobre 2022 che definisce la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC e che abroga la decisione di esecuzione 2014/825/UE
TITOLO VII MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE	
CAPO I QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE	
Articolo 133 Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono indicatori, diversi da quelli di cui all'allegato I, che sono necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori di cui all'allegato I e al di fuori di esso e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri.	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290: Articolo 1. Metodi di calcolo degli indicatori di output e di risultato Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475: Titolo I Valutazione dei Piani Strategici della PAC
CAPO II RELAZIONI ANNUALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE	
Articolo 134 Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. (paragrafo 14) Atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130: Articolo 1 Presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione
CAPO V VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE	
Articolo 143 Disposizioni generali (paragrafo 4) Atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, nonché sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475: Titolo II Dati per lo svolgimento del monitoraggio e della valutazione dei Piani Strategici della PAC
TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2115 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo 148 Misure necessarie per risolvere problemi specifici (paragrafo 1) Atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. (paragrafo 2) Atti di esecuzione immediatamente applicabili, qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317: Articolo 1 Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023. Articolo 2 Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587: Articolo 1 Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 per l'anno di domanda 2024. Articolo 2 Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione
CAPO II SISTEMA DI INFORMAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
Articolo 150 Scambio di informazioni e documenti (paragrafo 3) Atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1.	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289: Articolo 3 Sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130: Articolo 2 Trasmissione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 158 Disposizioni transitorie <u>Atti delegati</u> con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1308/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) 2021/2116

Si riportano, nella prima colonna, gli articoli del Regolamento (UE) 2021/2116 che prevedono l'adozione di atti secondo la procedura di cui agli articoli 102³⁹ o 103⁴⁰ e, nella seconda colonna, i relativi atti delegati e di esecuzione dalla Commissione

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
TITOLO II Disposizioni generali applicabili ai fondi agricoli	
CAPO II Organismi di governance	
Articolo 11 Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento (paragrafo 1) <u>Atti delegati</u> con norme riguardanti: a) le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10; b) gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico nonché le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo. (paragrafo 2) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono: a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione, il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; b) le modalità e le procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), nonché la sua struttura e il suo formato; c) il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la presentazione alla Commissione delle informazioni conformemente all'articolo 10.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo I Organismi pagatori e altri organismi (articoli 1 e 2, Allegati I, II e III) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo I Organismi pagatori e altri organismi (articoli da 1 a 5)
Articolo 12 Organismi di certificazione. (paragrafo 4) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme riguardanti il funzionamento degli organismi di certificazione, inclusi i controlli da effettuare e gli organismi soggetti a tali controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre: a) i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit; b) i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo I Organismi pagatori e altri organismi (articoli 6 e 7)
TITOLO III Gestione finanziaria del FEAGA e del FEASR	
CAPO I FEAGA	
Sezione 1 Disciplina di bilancio	
Articolo 14 Massimale di bilancio. (paragrafo 2) Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante <u>atti di esecuzione</u> adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 103, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/897 (sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128)
Articolo 17 Disciplina finanziaria. (paragrafo 1, terzo comma) Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta <u>atti di esecuzione</u> volti a fissare il tasso di adeguamento. (paragrafo 3) Nel caso in cui sia stata applicata la disciplina finanziaria, gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono utilizzati per finanziare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nella misura necessaria per evitare di applicare nuovamente la disciplina finanziaria. Se gli stanziamenti da riportare conformemente al primo comma restano a disposizione e l'importo complessivo degli	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2344 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1072

³⁹ Articoli 11(1), 17(5), 23(2), 38(2), 40(3), 41(3), 44(4,5), 47(1), 52(1), 54(4), 55(6), 60(3), 64(3), 74, 76(2), 85(7), 89(2), 94(5,6), 95(2) e 105

⁴⁰ Articoli 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, dal 39 al 44, 47, dal 51 al 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso rappresenta almeno lo 0,2 % del massimale annuo per la spesa del FEAGA, la Commissione può adottare <u>atti di esecuzione</u> che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti non impegnati da rimborsare ai beneficiari finali. (paragrafo 5) <u>Atti delegati</u> necessari per garantire l'applicazione coerente della disciplina finanziaria negli Stati membri e che integrano il presente regolamento con norme sul calcolo della disciplina finanziaria che gli Stati membri devono applicare agli agricoltori. Articolo 18 Procedura della disciplina di bilancio. (paragrafo 3) Se al termine dell'esercizio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 14, la Commissione: a) prende in considerazione le domande presentate dagli Stati membri in proporzione al bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato; b) entro il 28 febbraio dell'esercizio N + 1 stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione relativo all'esercizio N; c) adotta <u>atti di esecuzione</u> che stabiliscono l'importo totale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base a un tasso unico di finanziamento unionale, secondo l'importo che era disponibile per i pagamenti mensili; d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'esercizio N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri. Sezione 2 Finanziamento delle spese Articolo 23 Spese connesse all'intervento pubblico (paragrafo 2) <u>Atti delegati</u> con norme concernenti: a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso; b) le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici; c) il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare. (paragrafo 3) <u>Atti di esecuzione</u> volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Articolo 26 Competenze di esecuzione relative agli articoli 24 e 25. <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono: a) le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b) e c); b) la procedura con cui le misure di cui agli articoli 24 e 25 sono attuate per raggiungere gli obiettivi assegnati; c) il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.	
CAPO II FEASR Sezione 3 Contributo finanziario agli interventi di sviluppo rurale Articolo 32 Pagamenti intermedi. (paragrafo 9) Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai piani strategici della PAC e le trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, entro i termini fissati dalla Commissione. La Commissione adotta <u>atti di esecuzione</u> che stabiliscono tali periodi.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo I Organismi pagatori e altri organismi (articoli 3 e 4, Allegati IV e V)
CAPO III Disposizioni comuni Articolo 38 Rispetto delle scadenze di pagamento. (paragrafo 2) <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento con norme sulle circostanze e condizioni in cui i pagamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere ritenuti ammissibili in base al principio di proporzionalità.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 (articolo 12 Acquisizione di dati satellitari) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo II Gestione finanziaria dei Fondi. Sezione 3 Contabilità del FEASR (articolo 22) Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo II Gestione finanziaria



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo 39 Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi. (paragrafo 4) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono ulteriori norme procedurali e altre modalità pratiche di funzionamento del meccanismo di cui all'articolo 38.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo II Gestione finanziaria dei Fondi.
Articolo 40 Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale. (paragrafo 3) <u>Atti delegati</u> con norme sul tasso di sospensione dei pagamenti. (paragrafo 4) <u>Atti di esecuzione</u> di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo II Gestione finanziaria
Articolo 41 Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale (paragrafo 1) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono ulteriori norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. (paragrafo 2) <u>Atti di esecuzione</u> per sospendere i pagamenti mensili di cui all'art. 21, par. 3, o i pagamenti intermedi di cui all'art. 32. (paragrafo 3) <u>Atti delegati</u> con norme sul tasso e la durata della sospensione dei pagamenti e sulle condizioni di rimborso o di riduzione degli importi sulla base del monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo II Gestione finanziaria Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo II Gestione finanziaria dei Fondi.
Articolo 42 Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance (paragrafo 1) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. (paragrafo 2) <u>Atti di esecuzione</u> per sospendere i pagamenti mensili di cui all'art. 21, par. 3, o i pagamenti intermedi di cui all'art. 32.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo II Gestione finanziaria dei Fondi.
Articolo 43 Contabilità separata. (paragrafo 2) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono ulteriori norme circa l'obbligo definito al presente articolo e le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo II Gestione finanziaria dei Fondi.
Articolo 44 Pagamento ai beneficiari (paragrafo 4) <u>Atti delegati</u> che modificano il presente articolo mediante l'aggiunta di norme che autorizzino gli Stati membri a versare anticipi per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio. (paragrafo 5) <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni specifiche per il versamento di anticipi, al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio. (paragrafo 6) Su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza ed entro i limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, la Commissione adotta, se del caso, <u>atti di esecuzione</u> relativi all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, ma solo nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo III bis Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 (deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2023)
Articolo 47 Altri poteri della Commissione relativi al presente capo (paragrafo 1) <u>Atti delegati</u> per integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR. <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento con disposizioni sul metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi. (paragrafo 2) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme riguardanti: a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR; b) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo II Gestione finanziaria Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo II Gestione finanziaria dei Fondi.
CAPO IV Liquidazione contabile	
Sezione 1 Disposizioni generali	



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo 51 Accesso ai documenti. (paragrafo 3) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscano norme sulle condizioni di conservazione dei documenti e delle informazioni di cui al presente articolo, compresi la forma e il periodo di conservazione.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo III Liquidazione dei conti. Sezione 2 Liquidazione
Articolo 52 Poteri della Commissione relativi ai controlli ai documenti e all'obbligo di informazione e cooperazione (paragrafo 1) <u>Atti delegati</u> che sono necessari per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, che integrano il presente regolamento con obblighi specifici cui gli Stati Membri sono tenuti in forza del presente capo e con norme sui criteri per accertare i casi di irregolarità ai sensi del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 e altri casi di inosservanza delle condizioni fissate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC, nonché sulle modalità di comunicazione e trasmissione dei dati in materia. (paragrafo 2) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme riguardanti le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo III Liquidazione dei conti e altri controlli Regolamento delegato (UE) 2024/205 (contiene disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il FEAGA e il FEASR) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 (stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il FEAGA e il FEASR)
Sezione 2 Liquidazione	
Articolo 53 Relazione finanziaria annuale. (paragrafo 1) Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio pertinente e in base alle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e d), la Commissione adotta <u>atti di esecuzione</u> contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli articoli 54 e 55. (paragrafo 2) La Commissione adotta <u>atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo III Liquidazione dei conti. Sezione 2 Liquidazione
Articolo 54 Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione (paragrafo 4) <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento con norme sui criteri per la giustificazione degli Stati membri interessati e sulla metodologia e i criteri di applicazione delle riduzioni. (paragrafo 5) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme sulle azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e le scadenze da rispettare.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo III Liquidazione dei conti e altri controlli Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo III Liquidazione dei conti. Sezione 2 Liquidazione
Articolo 55 Procedura di conformità (paragrafo 6) <u>Atti delegati</u> con norme su criteri e metodologia di applicazione delle rettifiche finanziarie. (paragrafo 7) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono le azioni necessarie ai fini dell'adozione e dell'attuazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le norme sullo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, sulle scadenze da rispettare, nonché sulla procedura di conciliazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo, e sulla costituzione, le funzioni, la composizione e le modalità di lavoro dell'organo di conciliazione.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo III Liquidazione dei conti e altri controlli Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo III Liquidazione dei conti. Sezione 2 Liquidazione
Sezione 3 Recupero per inosservanza	
Articolo 58 Competenze di esecuzione relative alla possibile compensazione degli importi e alle forme delle notifiche. <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme sulla possibile compensazione degli importi derivanti dal recupero dei pagamenti indebiti	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo III Liquidazione dei conti. Sezione 2 Liquidazione



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
nonché sulle forme delle notifiche e comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.	
TITOLO IV Sistemi di controllo e sanzioni	
CAPO I Norme generali	
Articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione (paragrafo 9) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a: a) le procedure, i termini, lo scambio di informazioni, i requisiti per lo strumento di estrazione dei dati e le informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4; b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 7.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo IV Controlli. Sezione 1 Regole generali
Articolo 60 Norme sullo svolgimento dei controlli (paragrafo 3) <u>Atti delegati</u> necessari per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, che integrano il presente regolamento, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, con disposizioni su requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (UE) n. 952/2013. (paragrafo 4) Per quanto riguarda le misure di cui alla legislazione agricola, <u>atti di esecuzione</u> che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare: a) per la canapa di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo; b) per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute; c) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli; d) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato; e) altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 (Articolo 13 Controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone)
Articolo 64 Cauzioni. (paragrafo 3) <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento con norme che assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e che: a) specificano il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo; b) individuano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione; c) stabiliscono le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo IV Cauzioni ⁴¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo V Cauzioni

⁴¹ Per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per titoli di importazione ed esportazione si rimanda al Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione.



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
deposito e di svincolo della cauzione; d) stabiliscono le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi; e) stabiliscono le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni e il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche, nonché, nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato. (paragrafo 4) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme riguardanti: a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria; b) le procedure per lo svincolo della cauzione; c) le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.	
CAPO II Sistema integrato di gestione e controllo	
Articolo 74 Poteri delegati della Commissione relativa al sistema integrato, <u>Atti delegati</u> che sono necessari a garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, e che integrano il presente regolamento con: a) norme sulla valutazione della qualità di cui agli articoli 68, 69 e 70; b) norme riguardanti il sistema di identificazione delle parcelle agricole, il sistema di identificazione dei beneficiari e il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 68, 71 e 73.	Regolamento delegato (UE) 2022/1172. Capo II Sistema integrato
Articolo 75 Competenze di esecuzione relative agli articoli 68, 69 e 70. <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme riguardanti: a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: i) le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici; ii) le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70; b) caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'art. 69 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'art. 70, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 (Articoli da 2 a 11).
CAPO III Controllo delle operazioni	
Articolo 76 Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo. (paragrafo 2) <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento con un elenco degli interventi che, per progettazione ed esigenze di controllo, non sono adatti a controlli ex post supplementari mediante controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggetti a tali controlli a norma del presente capo.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo VI Disposizioni transitorie e finali
Articolo 82 Competenze di esecuzione relative al controllo delle operazioni. <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue: a) l'esecuzione del controllo di cui all'art. 77 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli; b) l'esecuzione dell'assistenza reciproca di cui all'art. 79; c) il contenuto delle relazioni di cui all'art. 80, par. 2, lettera b), e di ogni altra notifica necessaria nell'ambito del presente capo.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo IV Controlli. Sezione 2 Controllo delle operazioni
CAPO IV Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità	
Articolo 85 Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa. (paragrafo 7) <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.	Regolamento delegato (UE) 2022/1172. Capo III Applicazione e calcolo di sanzioni amministrative per la condizionalità



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
CAPO V Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità (sociale)	
Articolo 89 Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa. (paragrafo 2) <u>Atti delegati</u> che integrano il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.	
TITOLO V Disposizioni comuni	
CAPO I Trasmissione delle informazioni	
Articolo 92 Competenze di esecuzione relative alla trasmissione di informazioni. <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono norme riguardanti: a) la forma, il contenuto, la periodicità, le scadenze e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica; ii) la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori; iii) le relazioni di certificazione dei conti; iv) i nomi e i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento designati e riconosciuti e degli organismi di certificazione designati; v) le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR; vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi di sviluppo rurale; vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 59; b) le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione; c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché le scadenze e metodi di tale comunicazione.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128: Capo II Gestione finanziaria dei Fondi. Capo III Liquidazione dei conti. Capo V Cauzioni. Capo VII Dati per la notifica all'OMC del sostegno interno Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173
CAPO II Uso dell'euro	
Articolo 94 Tasso di cambio e fatto generatore. (paragrafo 5) <u>Atti delegati</u> con norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da usare. (paragrafo 6) <u>Atti delegati</u> con norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni di spesa e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.	Regolamento delegato (UE) 2022/127. Capo V Uso dell'euro
Articolo 95 Misure di salvaguardia e deroghe (paragrafo 1) <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. (paragrafo 2) <u>Atti delegati</u> con deroghe al presente capo, in particolare nei casi in cui uno Stato membro: a) ricorra a tecniche di cambio anormale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta; b) abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischi di provocare distorsioni negli scambi.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128
CAPO IV Trasparenza	
Articolo 100 Competenze di esecuzione relative alla trasparenza. <u>Atti di esecuzione</u> che stabiliscono: a) norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, settore o tipo di intervento, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 98 e 99; b) norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 99; c) norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Capo VI Trasparenza
TITOLO VII Disposizioni finali	
Articolo 105 Disposizioni transitorie. <u>Atti delegati</u> necessari per garantire l'agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'articolo 104 del presente regolamento, a quelle previste dal presente	Regolamento delegato (UE) 2022/1172. Capo IV Disposizioni transitorie e finali (Articolo 12 Disposizioni transitorie)



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

ARTICOLI DEL REG. (UE) 2021/2116 CHE PREVEDONO ATTI DELEGATI O DI ESECUZIONE	ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA
regolamento, che integrano il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento.	



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Allegato II Presenza di elementi regionali nelle schede degli interventi del PSP attivati dalla Sardegna

Sezione	SRA01	SRA03	SRA07	SRA14	SRA15	SRA16	SRA18	SRA28	SRA29	SRA30	SRB01	SRB02
1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale	Si	Si	No ⁴²	Si	Si	Si	Si	Si ⁴³	Si	Si	Si	Si
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
4 Indicatore o indicatori di risultato	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No
10 Rispetto delle norme OMC	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
12 Importi unitari previsti - Definizione	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

⁴² Intervento SRA07 non attivato dalla Sardegna nel periodo 2023-2027; nella scheda non si specifica che la Sardegna utilizza l'intervento per gli impegni in transizione dal PSR 2014-2022.

⁴³ Intervento SRA28 non attivato dalla Sardegna nel periodo 2023-2027; nella scheda si specifica che la Sardegna utilizza l'intervento per gli impegni in transizione dal PSR 2014-2022.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- SRA01 - ACA1 Produzione integrata
- SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA07 - ACA7 Conversione seminativi a prati e pascoli (solo trascinamenti)
- SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità
- SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità
- SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità
- SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura
- SRA28 - ACA28 Mantenimento forestazione/imboschimento (solo trascinamenti)
- SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA30 Benessere animale
- SRB01 Zone con svantaggi naturali montagna
- SRB02 Zone con altri svantaggi naturali significativi

(continua)



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Sezione	SRD01	SRD03	SRD06	SRD07	SRD08	SRD11	SRD12	SRD13	SRD15	SRE01
1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
4 Indicatore o indicatori di risultato	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	No
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
10 Rispetto delle norme OMC	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
12 Importi unitari previsti - Definizione	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

- SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD06 Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo
- SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali
- SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
- SRD11 Investimenti non produttivi forestali
- SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
- SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- SRD15 Investimenti produttivi forestali
- SRE01 Insediamento giovani agricoltori



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Sezione	SRG01	SRG05	SRG06	SRG09	SRG10	SRH01	SRH04
1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale	Si	Si	No ⁴⁴	Si	No ⁴⁵	Si	Si
2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti	No	No	No	No	No	No	No
3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento	No	No	No	No	No	No	No
4 Indicatore o indicatori di risultato	No	No	No	No	No	No	No
5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
6 Individuazione degli elementi di base pertinenti	No	No	No	No	No	No	No
7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo	No	Si	Si	No	Si	No	Si
8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato	No	No	No	No	No	No	No
9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento	No	No	No	No	No	No	No
10 Rispetto delle norme OMC	No	No	No	No	No	No	No
11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento	No	No	No	No	No	No	No
12 Importi unitari previsti - Definizione	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

- SRG01 Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura (PEI AGRI)
- SRG05 Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER
- SRG06 Attuazione delle strategie di sviluppo locale
- SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
- SRG10 Promozione dei prodotti di qualità
- SRH01 Erogazione di servizi di consulenza
- SRH04 Azioni di informazione

⁴⁴ L'intervento è attuato da tutte le Regioni italiane

⁴⁵ La scheda SRG10 riporta "L'intervento è attivato da tutte le Regioni italiane, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia, del Molise e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni che attiveranno l'intervento provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali".



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

III Indicatori comuni d'impatto e relativi indicatori di contesto per obiettivo dell'UE

Obiettivi specifici	Indicatori d'impatto	Indicatori di contesto utilizzati nell'analisi SWOT
1. Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso	C.26 Confronto tra il reddito agricolo e il costo della manodopera non agricola
	I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo	C.25 Reddito dei fattori in agricoltura
	I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo)	C.27 Reddito agricolo per tipo di agricoltura e dimensione dell'azienda
	I.5 Contribuire all'equilibrio territoriale: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)	C.27 Reddito agricolo per le zone montane e altre zone soggette a vincoli naturali
2. Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione	I.6 Aumentare la produttività delle aziende: Produttività totale dei fattori in agricoltura	C.29 Produttività totale dei fattori in agricoltura C30 Produttività della manodopera nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
	I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni ed esportazioni di prodotti agroalimentari	C31 Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli
3. Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore	I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare	C11 Valore aggiunto lordo per i produttori primari ai prezzi di base
4. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	I.9 Migliorare la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici: Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo	C.45 Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo. (proxy) Indice di capacità adattativa C.46 Perdite dirette in agricoltura imputabili a calamità. (proxy) Valore economico dei danni da calamità naturali
	I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura	C.44.1 Emissioni di gas serra (GHC) dall'agricoltura. C.44.2 Quota delle emissioni di GHG dall'agricoltura nelle emissioni totali. C.44.3 Emissioni - assorbimenti di GHC da terreni coltivati, prati permanenti e pascoli. C.44.4 Emissioni - assorbimenti di GHG da agricoltura, terreni coltivati, prati permanenti e pascoli. C.44.5 Quota delle emissioni - assorbimenti di GHC da agricoltura, terreni coltivati, prati permanenti e pascoli, nelle emissioni totali. C.44.6 Emissioni di GHC dal bestiame. C.44.7 - Emissioni di GHG da allevamenti di ruminanti
	I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli	C.40.1 Contenuto medio di carbonio organico nei suoli agricoli. C.40.2 Concentrazione media di carbonio organico nei suoli agricoli



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Obiettivi specifici	Indicatori d'impatto	Indicatori di contesto utilizzati nell'analisi SWOT
	I.12 Aumentare l'energia sostenibile in agricoltura: Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali	C.42 Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali C.43 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
5. Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	I.13 Ridurre l'erosione dei suoli: Percentuale di terreni agricoli che presentano un'erosione del suolo moderata e grave	C.41.1 Erosione idrica del suolo. C.41.2 Quota di terreni agricoli a rischio di moderata e grave erosione del suolo
	I.14 Migliorare la qualità dell'aria: Emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	C.47.1 Emissioni di ammoniaca dall'agricoltura. C.47.2 Variazione delle emissioni di ammoniaca rispetto al 2005
	I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli	C.39.1 Bilancio nutritivo lordo – azoto (proxy) Azoto nei fertilizzanti distribuiti. C.39.2 Bilancio nutritivo lordo – fosforo (proxy) Anidride fosforica nei fertilizzanti distribuiti
	I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/676/CEE	C.39.3 Percentuale delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee che indicano una concentrazione di nitrati maggiore di 50 mg/litro
	I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)	C.38 Utilizzo dell'acqua in agricoltura per l'irrigazione
	I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Rischi, uso e impatti dei pesticidi	C.49 Vendita di pesticidi (esclusi i biocidi): vendita di prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
6. Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	I.19 Incrementare l'avifauna nelle zone agricole: Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole	C.36 Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole
	I.20 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento, con una ripartizione della percentuale per le specie di impollinatori selvatici	C.37 % Specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento; % Valutazioni per specie e habitat d'interesse comunitario connessi con l'agricoltura con stato di conservazione favorevole
	I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio	C.21 Terreni agricoli interessati da elementi caratteristici del paesaggio
	I.22 Una maggiore agrobiodiversità nel metodo culturale: diversità delle colture	C.22 Diversità delle colture proxy indice di diversità di Shannon C.33 Superficie agricola ad agricoltura biologica C.34 Agricoltura intensiva



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna

2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Obiettivi specifici	Indicatori d'impatto	Indicatori di contesto utilizzati nell'analisi SWOT
7. Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali	I.23 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi capi azienda e del numero di nuovi giovani capi azienda, inclusa una ripartizione per genere	C.14 Struttura di età dei capi azienda C.16 Nuovi capi azienda e nuovi giovani capi azienda
8. Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile	I.24 Contribuire all'occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone rurali, inclusa una ripartizione per genere	C.06 Tasso di occupazione nelle zone rurali
	I.25 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: Evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) pro capite nelle zone rurali	C.09 PIL pro capite
	I.26 Una PAC più equa: Distribuzione del sostegno erogato dalla PAC: 1. Quota di sostegno ricevuta dal 20% dei maggiori beneficiari della PAC; 2. Intervallo interquartile del sostegno della PAC per beneficiario.	-
	I.27 Promuovere l'inclusione rurale: Andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali	C.10 Tasso di povertà
9. Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche	I.28 Limitare l'uso degli antimicrobici negli animali da allevamento: Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti	C.48 Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti
	I.29 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e delle produzioni biologiche	C.35 Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e produzione biologica

Obiettivo trasversale AKIS	Indicatore d'impatto	Risorse finanziarie del CSR Sardegna destinate all'obiettivo AKIS
Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiarne l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione	I.1 Condividere conoscenze e innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione	1,59% della quota FEASR assegnata alla Sardegna destinata agli interventi SRG01, SRG09, SRH01, SRH04



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Allegato IV Indicatori comuni di risultato per obiettivo dell'UE e interventi attivati dalla Sardegna

Collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi attivati dalla Regione Sardegna

Gli indicatori di risultato obbligatori per l'esame dell'efficacia dell'attuazione sono contrassegnati da ^{RE}.

Obiettivi specifici della PAC	Indicatori di risultato di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 determinati nel PSP per obiettivo specifico	Interventi CSR Sardegna che concorrono ai risultati
1. Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità	SRB01, SRB02
	R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati	-
	R.6 ^{RE} Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale dei pagamenti diretti supplementari per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)	-
	R.7 ^{RE} Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)	SRB01, SRB02
	R.8 Azioni a favore delle aziende in settori specifici. Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità	-
	R.35 Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC	-
2. Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione	R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno a tecnologie agricole digitali tramite la PAC	SRD01
	R.9 ^{RE} Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche per migliorare l'efficienza delle risorse	SRD01, SRD06
	R.10 ^{RE} Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC	-
	R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale	SRD15
	R.39 Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC	SRD03, SRD15
3. Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore	R.10 ^{RE} Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC	
	R.11/Ortofrutticoli /Olio di oliva e olive da tavola /Patate - Concentrazione dell'offerta: Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori o gruppi di produttori con programmi operativi in taluni settori	-
	R.35 Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC	-
4. Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e	R.10 ^{RE} Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC	-



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Obiettivi specifici della PAC	Indicatori di risultato di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 determinati nel PSP per obiettivo specifico	Interventi CSR Sardegna che concorrono ai risultati
all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	R.11/Ortofrutticoli - Concentrazione dell'offerta: Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori o gruppi di produttori con programmi operativi in taluni settori	-
	R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici	SRA01, SRA03, SRA07
	R.14 ^{RE} Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)	SRA01, SRA03, SRA07, SRA29
	R.15 Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)	SRD01, SRD13
	R.16 Investimenti connessi al clima: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali	SRD01
	R.17 ^{RE} Terreni oggetto di imboscimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agro forestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni	SRA28
	R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale	SRD11, SRD15
	R.22 ^{RE} Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti	SRA01, SRA07
	R.27 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali	SRA16, SRD08, SRD11, SRD13
	R.28 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC in relazione e connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico	SRG01, SRH01
5. Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	R.29 ^{RE} Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione	SRA29
	R.39 Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC	SRD03, SRD13, SRD15
	R.17 ^{RE} Terreni oggetto di imboscimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agro forestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni	SRA28
	R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale	SRD11, SRD12, SRD15
	R.19 ^{RE} Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)	SRA01, SRA03, SRA07, SRA29



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Obiettivi specifici della PAC	Indicatori di risultato di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 determinati nel PSP per obiettivo specifico	Interventi CSR Sardegna che concorrono ai risultati
	R.20 ^{RE} Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca	SRA03, SRA07
	R.21 ^{RE} Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici	SRA01, SRA03, SRA07, SRA29
	R.22 ^{RE} Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti	-
	R.23 ^{RE} Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'equilibrio idrico	SRA03
	R.24 ^{RE} Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi	SRA01, SRA07, SRA29
	R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggette all'impegno sovvenzionato di migliorare la sostenibilità ambientale	-
	R.26 Investimenti connessi alle risorse naturali: Percentuale di aziende che beneficiano di un sostegno agli investimenti produttivi e non produttivi a titolo della PAC a favore delle risorse naturali	SRD01
	R.27 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali	SRA16, SRD08, SRD11
	R.28 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC in relazione e connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico	SRG01, SRH01
	R.29 ^{RE} Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione	SRA29
6. Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	R.30 ^{RE} Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici	-
	R.16 Investimenti connessi al clima: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali	SRD01
	R.17 ^{RE} Terreni oggetto di imboscimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agro forestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni	SRA28
	R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale	SRD11, SRD12
	R.22 ^{RE} Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti	-



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Obiettivi specifici della PAC	Indicatori di risultato di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 determinati nel PSP per obiettivo specifico	Interventi CSR Sardegna che concorrono ai risultati
	R.24 ^{RE} Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi	SRA01, SRA07, SRA29
	R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggette all'impegno sovvenzionato di migliorare la sostenibilità ambientale	SRA14
	R.27 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali	SRA16, SRD08, SRD11, SRD13
	R.28 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC in relazione e connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico	SRG01, SRH01
	R.29 ^{RE} Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione	SRA29
	R.30 ^{RE} Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici	-
	R.31 ^{RE} Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico	SRA15, SRA29
	R.32 Investimenti connessi alla biodiversità: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla biodiversità	-
	R.33 Migliorare la gestione di Natura 2000: Percentuale dell'intera zona Natura 2000 soggetta a impegni sovvenzionati	-
	R.34 ^{RE} Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi e gli alberi	-
	R.35 Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC	SRA18
7. Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali	R.36 ^{RE} Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che si sono insediati beneficiando del sostegno della PAC, inclusa una ripartizione per genere	SRE01
	R.39 Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC	-
8. Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura,	R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro sovvenzionati grazie a progetti della PAC	SRE01
	R.38 Copertura iniziativa: Percentuale della popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale	SRG05, SRG06
	R.39 Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC	SRD03, SRD13, SRD15



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Obiettivi specifici della PAC	Indicatori di risultato di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 determinati nel PSP per obiettivo specifico	Interventi CSR Sardegna che concorrono ai risultati
l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile	R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: Numero di strategie «Piccoli comuni intelligenti» sovvenzionate	-
	R.41 ^{RE} Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC	SRD07
	R.42 Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati	SRD03
9. Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche	R.20 ^{RE} Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca	SRA03, SRA07
	R.24 ^{RE} Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi	SRA01, SRA07, SRA29
	R.29 ^{RE} Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione	SRA29
	R.43 ^{RE} Limitare l'uso degli antimicrobici: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/ riduzione)	SRA29
	R.44 ^{RE} Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali	SRA29, SRA30

Collegamenti tra obiettivo trasversale AKIS, indicatori di risultato e interventi attivati dalla Regione Sardegna

L'indicatore di risultato contrassegnato da ^{RE} è obbligatorio per l'esame dell'efficacia dell'attuazione

Obiettivo trasversale AKIS	Indicatori di risultato di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 determinati nel PSP per l'obiettivo trasversale AKIS	Interventi CSR Sardegna che concorrono ai risultati
Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso	R.1 ^{RE} Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse	SRG01, SRG09, SRH01, SRH04
	R.2 Collegare la consulenza e i sistemi di conoscenza: Numero di consulenti che ricevono un sostegno per essere integrati nei Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)	SRG01, SRH01
	R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno a tecnologie agricole digitali tramite la PAC	SRD01



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Obiettivo trasversale AKIS	Indicatori di risultato di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 determinati nel PSP per l'obiettivo trasversale AKIS	Interventi CSR Sardegna che concorrono ai risultati
alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione	R.28 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC in relazione e connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico	SRG01, SRH01



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



CSR Sardegna
2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE
PER LO SVILUPPO RURALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE